

Gianmarco Palmieri

Nisi probos efficias disciplina.
**La questione penitenziaria nella Roma pontificia dell'Ottocento:
una ricerca bibliografica**

*Nisi probos efficias disciplina. The Question of Prison Reform in
Nineteenth-Century Papal Rome: a Bibliographic Research.*

ABSTRACT: The paper is the result of a preliminary work, being part of a broader research on the topic of imprisonment in Rome in the first half of the nineteenth century. The first chapter analyzes the reasons for the birth of the penitentiary and focuses on the main themes of the Prison Reformers' debate during the XIX century. In the second chapter the main (French, Anglo-Saxon and Italian) doctrinaire works on the subject are reported, by extrapolating the historiographic themes and comparing them with each other. Finally, the third chapter is dedicated to Rome and the Papal States. The peculiarities of that criminal order are underlined and the current state-of-the-art of research on the topic is traced.

KEYWORDS: Prison Reform – Rome – History of Criminal Law.

SOMMARIO: 1. Il dibattito sulla questione penitenziaria - 2. La storiografia sulla questione penitenziaria - 3. La pena detentiva nello Stato pontificio - 4. Osservazioni conclusive.

1. *Il dibattito sulla questione penitenziaria*

L'idea di punire un uomo per aver commesso un reato, privandolo della sua libertà personale, ha origini relativamente recenti¹. La pena del carcere, infatti, non trova alcuna applicazione, o ne trova in forme residuali, né nel diritto romano², né in quello medioevale³, né tantomeno in gran parte di quello dell'età moderna. Per secoli, le prigioni non sono state luoghi di espiazione della pena: la loro finalità principale era quella che si potrebbe definire carcerazione preventiva. Sulla scorta dell'insegnamento di Ulpiano, il carcere serviva «non ad puniendos, sed ad continendos homines»: gli imputati vi venivano temporaneamente trattenuti in attesa di giudizio.

In carcere erano poi reclusi i debitori insolventi. Si tratta un istituto di origine romana, ma che trovò applicazione in molti ordinamenti di Antico Regime, anche in età moderna⁴.

¹ Per un'analisi complessiva dell'istituto del carcere, prima che assumesse il suo attuale ruolo di luogo di pena, si veda: R. Festa, *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, Napoli 1980, pp. 11-25; E. M. Peters, *Prison Before the Prison: The Ancient and Medieval Worlds*, in N. Morris - D. J. Rothman (cur.), *The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western Society*, New York - Oxford 1995, pp. 3-48; P. Troncone, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino 2015, pp. 51 e ss. Sulla storia della giustizia penale in generale, si veda fra tutti: M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia : scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009; M. R. Di Simone (cur.), *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino 2012; E. Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia 2013.

² Opinione difforme si trova in A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, in cui se da un lato si riconosce che l'incarcerazione non era prevista espressamente come pena in nessuna fonte normativa scritta, dall'altro si evidenzia come spesso la discrezionalità di cui disponevano i magistrati romani consentiva loro di deviare dalla pena «legale». Sull'istituto del carcere in epoca romana si veda anche : V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Milano 1998; O. F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London 2007; M. Olson, *Philosophy of Imprisonment in Late Antiquity*, in «Constructing the Past», IX (2008), n. 1, pp. 30-46; S. Giglio (cur.), *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. Organizzare, sorvegliare, punire, il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità. In memoria di Franca De Marini Avonzo*, Roma 2013.

³ Sul carcere nel Medioevo si veda, in particolare: R. B. Pugh, *Imprisonment in Medieval England*, Cambridge 1970; N. Castan, *La préhistoire de la prison*, in J. G. Petit (cur.), *Histoire des galères, bagnes et prisons, XIIe-XXe siècles. Introduction à l'histoire pénale de la France*, Tolosa 1991, pp. 19-44, in particolare pp. 19-35; G. Geltner, *The Medieval Prison. A Social History*, Princeton 2008.

⁴ Sulla carcerazione per debiti si veda: R. Bonini, *La carcere dei debitori. Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991, in cui, attraverso l'analisi di autori, quali Beccaria, Amidei,

In terzo luogo, la privazione della libertà del figlio era un potere riconosciuto al padre di famiglia. Il quale era autorizzato ad esercitare il proprio potere correzionale (per questo l'istituto venne definito carcere *ad correctionem*) sui figli, costringendoli in catene presso l'abitazione domestica o presso le pubbliche carceri⁵. In quest'ultimo caso, come avveniva in Francia con le *lettres de cachet*⁶, il padre di famiglia, qualora ritenesse opportuno sanzionare un comportamento inappropriato dei figli, ancorché non integrante una fattispecie di reato, poteva richiedere l'intervento della forza pubblica affinché lo catturasse e lo conducesse in carcere, dove era costretto a rimanere fino a nuova disposizione paterna.

Infine, soprattutto nel corso dell'età moderna, forme di carcerazione venivano disposte per far fronte al fenomeno del vagabondaggio e della mendicizia, che costituivano uno dei problemi principali nella vita quotidiana delle grandi città. In tal modo, la povertà fu considerata un vero e proprio crimine da reprimere e le carceri divennero lo strumento ideale per il raggiungimento di tale scopo. È questa l'origine nel XVI secolo delle Workhouses in Inghilterra e delle Rasp-Huis in Olanda: luoghi dove costringere al lavoro forzato una massa di poveri, vagabondi e mendicanti affinché non rimanessero nell'ozio e risultassero utili alla comunità⁷.

Hottinger, Giudici e altri, ricostruisce gli argomenti della polemica illuminista sull'abolizione dell'istituto.

⁵ Sul carcere *ad correctionem* si veda: A. Prospero, *Quando comandavano i padri. Autorità paterna, maritale e politica, la pratica e l'incubo della galera fra le pareti domestiche*, in «Prometeo», III (1986); A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri «ad correctionem». Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'Antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 215-234; M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Firenze 2007, pp. 225-235.

⁶ Sulle *lettres de cachet* e sulla loro applicazione nelle varie realtà territoriali francesi la bibliografia è molto vasta. Si veda, fra gli altri: F. Funk Brentano, *Les lettres de cachet a Paris. Étude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)*, Paris 1903; Id., *La famiglia fa lo Stato. Studio sulla formazione della società antica e della società moderna*, Roma 1909; H. Debord, *Contribution à l'histoire des ordres du Roi au XVIIIe siècle*, Paris-La Haye 1975; C. Quétel, *De par le Roi, essai sur les lettres de cachet*, Privat 1981; A. Farge – M. Foucault, *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Paris 1982; A. Farge, *Famiglie. L'onore e il segreto*, in P. Ariés - G. Duby (curr.), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Roma-Bari 1986, pp. 458-487; B. E. Strayer, *Lettres de cachet and social control in the Ancien Regime. 1659-1789*, New York 1992; V. Demars-Sion, *L'enfermement par forme de correction paternelle dans les provinces du Nord au XVIIIe siècle*, in «Revue historique de droit français et étranger» LXXVIII (2000), n. 3, pp. 429-472; J. M. Jandeaux, *Le roi et le déshonneur des familles. Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle*, Paris 2017.

⁷ Sul punto la bibliografia è ampia. Si veda: V. A. Van der Slice, *Elizabethan Houses of correction*, in «Journal of Criminal Law and Criminology», XXXVI (1936), n. 2, pp. 45-67; D.

In sintesi, il potere di privare i propri sottoposti della libertà personale è da sempre una prerogativa dell'autorità, familiare o pubblica che sia. Tuttavia, il concetto che ciò possa essere fatto per punire l'autore di un reato inizia a diffondersi in maniera consistente solo alla fine del XVII secolo.

Proprio per questa ragione, tenendo conto delle recenti origini dell'istituto, risulta sorprendente la velocità con la quale la reclusione in carcere si sia imposta in tutto il mondo occidentale come paradigma assolutamente maggioritario nell'ambito del diritto penale. Il punto di forza della pena detentiva, che fu alla base del suo successo, deve essere ricercato nella sua razionalità. Il tempo da trascorrere in carcere diveniva unità di misura cui rapportare la gravità del reato: al crescere del disvalore che l'ordinamento attribuiva ad una determinata condotta criminosa, corrispondeva un aumento proporzionale dei mesi di detenzione⁸. Ciò avrebbe garantito, almeno teoricamente, una minore discrezionalità nella comminazione delle sanzioni da parte dei giudici, limitati nel loro agire all'interno di minimi e massimi edittali. Inoltre, la privazione prolungata della libertà venne originariamente concepita come alternativa preferibile alla pena di morte. Fu questa una battaglia ideologica intrapresa dall'Illuminismo penale, il cui maggior esponente fu senz'altro Cesare Beccaria (1738-1794)⁹. Pur riscontrando sia ragioni di giustizia che di utilità a favore dell'abolizione della pena capitale, il ragionamento di Beccaria faceva leva principalmente sulle seconde. Lo scopo

Melossi – M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna 1977, pp. 31-46; P. Slack, *Poverty and Social Regulation in Elizabethan England*, in C. Haigh (cur.) *The Reign of Elizabeth I*, London 1984.

⁸ Non mancavano, già nell'800, teorie penali alternative al sistema della c.d. giustizia distributiva. Ad esempio, lo scozzese Alexander Maconochie (1787-1860), governatore della colonia penale dell'isola di Norfolk in Australia, ideò un sistema maggiormente imperniato sul singolo detenuto e sul suo grado di redenzione individuale. Secondo il c.d. *mark system*, la pena detentiva non si poteva considerare scontata dopo un certo numero di anni trascorsi, bensì soltanto al raggiungimento da parte del detenuto di un certo numero di «crediti», che egli poteva ottenere giornalmente sulla base del lavoro svolto e della buona condotta dimostrata. Sul punto si veda: A. Maconochie, *Thoughts on Convict Management: and Other Subjects Connected with the Australian Penal Colonies*, Hobart Town 1838; Id., *Crime and Punishment: the Mark System, Framed to Mix Persuasion with Punishment, and Make their Effect Improving, yet their Operation Severe*, London 1846; Id., *Secondary Punishment: the Mark System*, London 1848. La figura di Maconochie è pressoché ignorata dalla storiografia italiana. Quella anglosassone, invece, gli ha dedicato numerose trattazioni di carattere principalmente biografico, ma con ampi e approfonditi riferimenti alle sue teorie penali. Si veda: J. V. Barry, *Alexander Maconochie of Norfolk Island. A Study of a Pioneer in Penal Reform*, Melbourne 1958; J. Clay, *Maconochie's Experiment*, London 2001; N. Morris, *Maconochie's Gentlemen: The Story of Norfolk Island and the Roots of Modern Prison Reform*, New York 2002.

⁹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Franco Venturi, Torino 2018.

della pena è quello di incutere paura nei consociati di modo che si astengano dalla commissione di reati. A tal fine «non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa»¹⁰. Pertanto, la privazione della libertà personale unita ai lavori forzati, comportando un'afflizione estesa temporalmente, e non ridotta al singolo istante dell'esecuzione della condanna a morte, avrebbe ingenerato un'impressione maggiore nella popolazione, raggiungendo l'obiettivo general-preventivo di contenimento del crimine¹¹.

Tuttavia, all'originaria razionalità che sottostava all'idea di pena detentiva, non corrispondeva un'altrettanto razionale gestione delle strutture volte ad accogliere i detenuti. Le carceri settecentesche, sia in Europa che nel Nord America, erano luoghi insalubri e pericolosi: sporcizia, sovraffollamento, promiscuità, violenza del personale di sicurezza concorrevano a delineare una realtà in cui criminalità ed emarginazione sociale, invece di attenuarsi, si alimentavano. Già sul finire del secolo, grazie all'iniziativa di singoli virtuosi, sorsero i primi movimenti volti alla riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria e al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. Numerosi benefattori e benefattrici, nel più dei casi legati ad ambienti religiosi, dedicarono la loro vita al miglioramento delle condizioni delle carceri. Tra questi spiccano le figure di Elizabeth Fry (1780-1845)¹², suo fratello Joseph

¹⁰ *Ivi*, p. 63.

¹¹ Su Beccaria e pena detentiva si veda, tra gli altri, F. Treggiari, *Il male necessario. Pena di morte, carcere e altri supplizi a 250 anni da Beccaria*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XCI (2014), n. 4, pp. 651-665. Più in generale cfr. V. Ferrone - G. Francioni (curr.), *Cesare Beccaria: la pratica dei Lumi*, Firenze 2000; M. Porret, *Beccaria: le droit de punir*, Parigi 2003; P. Audegan, *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, Roma 2014; G. Rossi - F. Zanuso (curr.), *Attualità e storicità del 'Dei delitti e delle pene' a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli 2015; L. Picotti (a cura di), *Alle radici del diritto penale moderno: l'illuminismo giuridico di Cesare Beccaria di fronte al potere di punire*, Napoli 2015; G. Chiodi - L. Garlati, *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, Torino 2015; V. Ferrone - G. Ricuperati, *Il caso Beccaria. A 250 anni dalla pubblicazione del 'Dei delitti e delle pene'*, Bologna 2016.

¹² Elizabeth Fry dedicò la propria vita all'assistenza dei detenuti e, soprattutto, delle detenute, redigendo alcuni accurati *report* delle loro condizioni di vita, in cui metteva in risalto le esigenze di riforma. Si veda: E. Fry, *Observations on the Visiting, Superintendence, and Government of Female Prisoners*, London 1827; E. Fry - J. J. Gurney, *Report addressed to the Marquess Wellesley, Lord Lieutenant of Ireland*, III, Norwich 1847. Per un approfondimento sulla vita e le opere di Elizabeth Fry si veda: K. Fry - R. E. Cresswell (curr.), *Memoir of the Life of Elizabeth Fry, with Extracts from her Journal and Letters*, 2 voll., London 1847; L. E. Richards, *Elizabeth Fry: The Angel of the Prisons*, New York 1916; J. Whitney, *Elizabeth Fry: Quaker Heroine*, New York 1972; J. Rose, *Elizabeth Fry*, New York 1980; A. van Drenth - F. de Haan, *The Rise of Caring Power: Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands*, Amsterdam 1999; A. Isba, *The Excellent Mrs Fry: Unlikely Heroine*, London 2010.

John Gurney (1788-1847)¹³ e Sarah Martin (1791-1843)¹⁴, in Inghilterra, e quella di Giulia Colbert di Barolo (1785-1864)¹⁵, in Italia. In Francia, invece, le attività filantropiche di assistenza ai detenuti venivano svolte principalmente da associazioni, composte in prevalenza da aristocratici¹⁶.

Tuttavia, la razionalizzazione e l'umanizzazione del sistema non potevano essere demandati unicamente all'opera, per quanto apprezzabile, di pochi filantropi. Serviva una riforma strutturale ed organica che desse un nuovo volto al mondo del carcere di modo da eliminare i difetti che la pena detentiva aveva ricevuto in eredità dalle prigioni di Antico Regime.

Figura centrale in questa fase, riconosciuto universalmente come il primo *prison reformer*, fu il quacchero inglese John Howard (1726-1790)¹⁷, il quale

¹³ J. J. Gurney, *Notes on a Visit made to some of the Prisons in Scotland and the North of England, in Company with Elizabeth Fry; with some general observations on the subject of prison discipline*, London 1819.

¹⁴ A differenza di Elizabeth Fry, Sarah Martin non ebbe una vasta produzione scritta. Di lei ci resta una breve autobiografia, comparsa per la prima volta in un pamphlet degli anni '40 del XIX secolo. Si veda: S. Martin, *Life of Sarah Martin*, in *Sarah Martin, The Prison Visitor, of Great Yarmouth. With Extracts from her Writings and Prison Journals*, London 1862.

¹⁵ Eccezione fatta per le sue memorie, che si trovano in G. Colbert di Barolo, *Memorie, appunti e pensieri, tradotti dal francese da Giovanni Lanza*, Torino 1887, anche Giulia Colbert di Barolo non ha pubblicato opere in merito al sistema penitenziario. Tuttavia, molti sono gli studi che ne hanno ricostruito minuziosamente la biografia, a partire dalle sue memorie scritte dal letterato Silvio Pellico. Si veda: S. Pellico, *La marchesa Giulia Falletti di Barolo nata Colbert. Memorie*, Torino 1864; R. M. Borsarelli, *La marchesa Giulia di Barolo e le opere assistenziali in Piemonte nel Risorgimento*, Torino 1933; C. Siccardi, *Giulia dei poveri e dei re. La straordinaria vita della marchesa di Barolo*, II ed., Torino 1998; A. Montonati, *Giulia Colbert di Barolo: marchesa dei poveri*, Milano 2011.

¹⁶ Si veda C. Duprat, *Punire e guarire. 1819: la prigione dei filantropi*, in M. Perrot (cur.), *L'impossibile prigione*, Milano 1981, pp. 55-91, ove si ricostruisce la storia delle varie associazioni che si occuparono del tema e in particolare quella della *Société Royale des Prisons*, che aveva la peculiarità di essere il primo ente filantropico di questo genere ad essere istituito su iniziativa governativa.

¹⁷ La figura e l'opera di Howard hanno destato ammirazione fin dagli anni immediatamente successivi alla morte. A lui sono stati dedicati numerosi studi che ne hanno accuratamente ricostruito la biografia, evidenziando l'importanza che il suo lavoro ebbe sulla scienza penitenziaria dei decenni a venire. Si veda, fra gli altri: J. Baldwin Brown, *Memoirs of the Public and Private Life of John Howard, the Philanthropist; compiled from his own Diary, in the Possession of his Family; his Confidential Letters; the Communications of his Surviving Relatives and Friends; and Other Authentic Sources of Information*, II ed., London 1823; W. Hepworth Dixon, *John Howard, and the Prison-world of Europe. From Original and Authentic Documents*, Webster 1852; A. R. L. Gardner, *The place of John Howard in Penal Reform*, London 1926; J. G. Rowe, *John Howard: Prison Reformer and Philanthropist*, London 1927; D. L. Howard, *John Howard: Prison Reformer*, London 1958; M. Southwood, *John Howard, prison reformer. An account of his life and travels*, London 1958; R. Morgan, *Divine philanthropy: John Howard reconsidered*,

visitò in più occasioni la maggior parte delle carceri europee, descrivendole analiticamente nelle sue opere ed avanzando proposte di rinnovamento¹⁸. Il grande merito di Howard fu quello di aver intuito per primo che la pena, oltre alla già riconosciuta funzione general-preventiva e alla afflizione del reo, doveva essere indirizzata al suo recupero sociale. Mentre le pene del passato consistevano principalmente in atroci supplizi corporali, sulla scorta di una funzione prettamente vendicativa del diritto penale, la moderna pena detentiva doveva avviare il reo verso un percorso di riabilitazione individuale. A tal fine, non c'era niente di più sbagliato che rinchiudere centinaia di detenuti in uno stesso spazio comune e abbandonarli all'ozio perpetuo. Howard, in particolare, nel corso dei suoi viaggi rimase colpito da tre modelli detentivi: la *Rasp huis* olandese, la *Maison de force* di Gand e l'ospizio apostolico di San Michele a Ripa a Roma. Dalla commistione dei pregi di questi tre istituti, nacque in lui l'idea di carcere moderno (che in quanto luogo di espiazione della pena prese il nome di penitenziario), caratterizzato dalla struttura «cellulare». Il condannato alla pena detentiva, isolato dal resto della popolazione carceraria, doveva trovare nel lavoro e nella preghiera individuali uno strumento per comprendere il disvalore della propria condotta e, per l'effetto, redimersi.

Sulla scia di Howard, prese piede in Europa un vero e proprio movimento culturale, animato da personalità di eterogenea formazione, che iniziò ad occuparsi di quella che divenne la «questione penitenziaria».

Preliminare all'elaborazione di concrete proposte di riforma, fu lo studio e l'analisi dei sistemi di detenzione già esistenti e funzionanti. Durante tutta la prima metà del XIX secolo, decine di studiosi interessati al tema, dapprima su propria iniziativa, poi in qualità di inviati dei rispettivi governi nazionali, si

in «History», LXII (1977), n. 206, pp. 388-410; T. West, *The Curious Mr. Howard: Legendary Prison Reformer*, Hook 2011.

¹⁸ J. Howard, *The State of the Prisons in England and Wales, with Preliminary Observations, and an Account of some Foreign Prisons*, Warrington 1777; Id., *An Account of the Principal Lazarettos in Europe; with Various Papers Relative to the Plague: together with Further Observations on some Foreign Prisons and Hospitals; and Additional Remarks on the Present State of those in Great Britain and Ireland*, London 1791. Un altro precursore del penitenziario moderno, la cui opera godette di un riconoscimento decisamente inferiore al suo contemporaneo Howard, fu Jonas Hanway (1726-1790). Nelle opere di questo autore, infatti, troviamo pionieristiche argomentazioni a sostegno della detenzione individuale, quale mezzo più efficace per assicurare l'emenda del detenuto. Si veda: Jonas Hanway, *Solitude in Imprisonment, with proper Profitable Labour and a spare Diet*, London 1776. Secondo Ignatieff inoltre, già nei primi anni del '700 iniziò a circolare fra alcuni autori l'idea originaria dell'isolamento individuale per gli imputati in attesa di giudizio. Si veda sul punto M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, cit., pp. 59-60.

recarono in visita nelle principali carceri d'Europa e d'America. La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827)¹⁹, Toqueville (1805-1859)²⁰, Moreau-Christophe (1799-1881)²¹, Lucas (1803-1889)²², Demetz (1796-1873) e Blouet (1795-1853)²³, Cerfberr de Medelsheim (1811-1858)²⁴ per la Francia, Ducpétiaux (1804-1868)²⁵ per il Belgio, Cunningham (1786-1845)²⁶, Nield

¹⁹ Fra il 1795 e il 1797, il duca di La Rochefoucauld-Liancourt realizzò un lungo viaggio attraverso l'America settentrionale in cui ebbe modo di visitare i principali istituti penitenziari del continente. Il resoconto delle sue visite si trova in F. A. F. de la Rochefoucauld-Liancourt, *Des prisons de Philadelphie, par un Européen*, Paris 1796. Ulteriori informazioni sui penitenziari americani sono contenute in Id., *Voyage dans les États-Unis d'Amérique*, 8 Voll, Paris anno VII (1799), I vol. pp. 22-24, II vol. pp. 392-394.

²⁰ G. de Beaumont – A. de Toqueville, *Du système pénitentiaire aux États Unis et de son application en France, suivi d'une appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiques*, 2 voll, Paris 1833.

²¹ L. M. Moreau-Cristophe, *De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire: et spécialement dans les pénitenciers de Philadelphie, d'Auburn, de Genève et de Lausanne (aux États-Unis et en Suisse)*, Paris 1839. Sulle idee penitenziarie di Moreau-Christophe, nominato ispettore delle carceri del Regno di Francia nel 1837, si veda anche: Id., *De l'état actuel des prisons en France: considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du code*, Paris 1837; Id., *De la réforme des prisons en France: basée sur la doctrine du système penal et le principe de l'isolement individuel*, Paris 1838; Id., *Défense du projet de loi sur les prisons contre les attaques de ses adversaires*, Paris 1844.

²² C. Lucas, *Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, 2 Voll., Paris 1830; nonché Id., *Conclusion Générale de l'ouvrage sur le système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. Suivie de la deuxième pétition aux chambres sur la nécessité de l'adoption du système pénitentiaire*, Paris 1830. Di Lucas si veda anche: Id., *De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, et de ses moyens, et de ses conditions d'application*, 3 voll., Paris 1836-1838; Id., *Des moyens et des conditions d'une réforme pénitentiaire en France*, Paris 1840; Id., *Observations concernant les changements apportés au projet de loi sur le régime des prisons par la commission de la Chambre des députés, chargée de l'examen de ce projet*, Paris 1842.

²³ F. A. Demetz – G. A. Blouet, *Rapport à M. le comte de Montalivet sur les pénitenciers des États Unis*, Paris 1837; di Blouet si veda anche: G. A. Blouet, *Projet de prison cellulaire pour 585 condamnés: précédé d'observations sur le système pénitentiaire*, Paris 1843.

²⁴ A. E. Cerfberr de Medelsheim, *Rapport à M. le Comte de Montalivet, pair de France, Ministre Secrétaire d'État au département de l'intérieur, sur les prisons, maisons de force, maisons de correction et bagnes des États de Piémont, de Lombardie, de Parme, des États romains et de Toscane*, Paris 1839.

²⁵ E. Ducpétiaux, *Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions preventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique*, 3 Voll, Bruxelles 1837-1838. Di Ducpétiaux, ispettore delle carceri belghe dal 1830 al 1861, si veda anche: Id., *Des conditions d'application du système de l'emprisonnement séparé ou cellulaire*, Bruxelles 1857; Id., *La colonization pénale et l'emprisonnement cellulaire*, Bruxelles 1860; Id., *Architecture des prisons cellulaires: étude d'un programme pour la construction des prisons cellulaires*, Bruxelles 1863.

²⁶ F. Cunningham, *Notes sur les prisons de la Suisse, et sur quelques-unes du continent de l'Europe; moyens de les améliorer*, Ginevra 1828.

(1744-1814)²⁷, Crawford (1788-1847)²⁸ per l'Inghilterra, Julius (1783-1862)²⁹ per la Prussia e altri ancora, di ritorno dai loro viaggi, diedero alle stampe decine di rapporti che descrivevano in maniera analitica ogni aspetto delle varie strutture penitenziarie che avevano visitato e del trattamento dei detenuti. Si aprì così una stagione di grande fermento dottrinario sulla forma più adeguata da dare al sistema penitenziario, allo scopo di coniugare le esigenze di efficacia della pena e di razionalità del trattamento della popolazione carceraria.

Un consenso pressoché unanime si creò in merito alla struttura cellulare che avrebbe dovuto avere il carcere moderno. A differenza di quanto avveniva nei sistemi di detenzione comune delle carceri di Antico Regime, le celle singole avrebbero comportato un miglioramento morale dei detenuti e avrebbero impedito loro di concertare azioni criminali. L'accoglimento di questo principio trovò pochissime voci contrarie. Il dibattito, tuttavia, sorse in merito alla durezza del regime di isolamento che si intendeva imporre ai detenuti. I modelli principali, entrambi di origine americana, erano due: il modello philadelphiano³⁰ e quello auburniano³¹. Il primo prevedeva un regime di totale silenzio e isolamento, diurno e notturno, per l'intera durata della detenzione. Il secondo, fermo restando l'isolamento notturno e il silenzio assoluto, che spesso veniva garantito ricorrendo a metodi coercitivi, prevedeva

²⁷ J. Nield, *State of the Prisons in England, Scotland and Wales, Extending to Various Places therein Assigned, not for the Debtor only, but for Felons also, and other less Criminal Offenders. Together with some Useful Documents, Observations and Remarks, Adapted to Explain and Improve the Condition of Prisoners in general*, London 1812.

²⁸ W. Crawford, *Report on the Penitentiary of the United States, Addressed to his Majesty's Principal Secretary of the State of the Home Department*, London 1835.

²⁹ N. H. Julius, *Die amerikanisches Besserungs Systeme*, Lipsia 1837, trad. franc. di V. Foucher, *Du système pénitentiaire américain en 1836, par le docteur Julius (de Berlin) suivi de quelques observations*, Rennes-Paris-Ginevra-Bruxelles 1837. Di Julius, ispettore delle carceri prussiane, si veda anche: Id., *Leçons sur les prisons: présentées en forme de cours au public de Berlin, en l'année 1827, par le Dr. N. H. Julius; ouvrage traduit de l'Allemand par H. Lagarmitte, avocat; Accompagné de plusieurs notes du traducteur et de M. Mittermaier, Professeur à l'Université de Heidelberg*, 2 voll., Paris 1831; F. Lieber – N. H. Julius, *Remarks on the Relation between Education and Crime, in a Letter to the Right Rev. William White, D. D. President of the Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons*, Philadelphia 1835, pp. 15-18.

³⁰ Così denominato in quanto applicato per la prima volta nella città di Philadelphia, nel carcere di Walnut Street, fondato dalla comunità quacchera nel 1786. Sul medesimo modello vennero poi edificate le prigioni di Cherry Hill, di Pittsburgh e di Trenton nel New Jersey.

³¹ Il nome deriva dal carcere di Auburn, nello Stato di New York, che per primo applicò tale modello, adottato in seguito anche nel carcere di Sing Sing e in numerose altre carceri della costa occidentale del Paese.

il lavoro dei detenuti in ambienti comuni durante il giorno³². Anche in Europa, si formarono ben presto due schieramenti opposti che diedero vita ad una proliferazione di opere dottrinarie in cui si evidenziavano i pregi dell'uno o dell'altro sistema³³.

³² Non mancavano, poi, dei sistemi «misti», come ad esempio quello applicato nel carcere di Ginevra, in cui, all'interno del medesimo complesso penitenziario, veniva fatta applicazione di entrambi i regimi in aree distinte della struttura. Dopo una prima fase di detenzione trascorsa in isolamento continuo, i detenuti venivano suddivisi all'interno di quattro distinte classi di trattamento. A seconda dell'età e della gravità del reato commesso il regime penitenziario poteva essere più o meno duro, ma sempre caratterizzato dall'isolamento notturno e dal lavoro in comune durante il giorno. Sul carcere ginevrino si veda: R. Roth, *Pratiques pénitentiaires et théorie sociale. L'exemple de la prison de Genève (1825-1862)*, Ginevra 1981.

³³ Fra i sostenitori del sistema philadelphiano del *solitary confinement*, oltre alle già citate opere di La Rochefoucauld-Liancourt, Toqueville, Ducpétiaux, Moreau-Christophe, Demetz, Blouet, Crawford e Julius, si segnalano anche: R. J. Turnbull, *A Visit to the Philadelphia Prison; Being an accurate and particular Account of the Wise and Humane Administration Adopted in every Part of that Building; Containing also an Account of the Gradual Reformation, and Present Improved State, of the Penal Laws of Pennsylvania: with Observations on the Impolicy and Injustice of Capital Punishments*, Philadelphia 1797; T. F. Buxton, *An Inquiry, whether Crime and Misery are Produced or Prevented, by our Present System of Prison Discipline*, London 1818, in particolare pp. 90 e ss.; G. W. Smith, *A Defence of the System of Solitary Confinement of Prisoners Adopted by the State of Pennsylvania, with Remarks on the Origin, Progress and Extension of this Species of Prison Discipline*, Philadelphia 1833; F. Lieber, *A Popular Essay on Subjects of Penal Law, and on Uninterrupted Solitary Confinement at Labor, as Contradistinguished to Solitary Confinement at Night and Joint Labor by Day*, Philadelphia 1838; Oscar de Suède, *Des peines et des prisons par le Prince Oscar, de Suède. Traduit de l'allemand par M. Adrien Picot, member de l'administration des prisons du Canton de Geneve*, Paris 1842, in particolare pp. 59 e ss.; V. Foucher, *Sur la réforme des prisons*, Rennes 1838; W. H. Suringar, *Considérations sur la réclusion individuelle des détenus*, Paris - Amsterdam 1843; G. Varrentrapp, *De l'emprisonnement individuel: sous le rapport sanitaire et des attaques dirigées contre lui par MM. Charles Lucas et Léon Faucher à l'occasion du projet de loi sur la réforme des prisons présenté par le gouvernement*, Paris 1844; D. L. Dix, *Remarks on Prisons and Prison Discipline in the United States*, Philadelphia 1845, in particolare pp. 79 e ss. Vi sono, poi, autori, soprattutto di origine anglosassone che si soffermarono sull'ulteriore distinzione fra il sistema di *solitary confinement* e quello di *separate confinement*, che del primo rappresenta un'evoluzione. I detenuti sottoposti al primo regime, attuato inizialmente nel carcere di Walnut Street, venivano rinchiusi in ambienti angusti, sporchi e bui, senza la possibilità né di svolgere attività lavorativa né di ricevere insegnamenti morali e religiosi e senza avere contatti con nessun essere umano per tutta la durata della pena. Tali autori, pertanto, trovavano preferibile il secondo dei due regimi, quello del *separate confinement* (attuato nell'altro carcere philadelphiano di Cherry-Hill), che era caratterizzato, invece, da celle più salubri e spaziose e dalla possibilità per i detenuti di ricevere visite da precettori e cappellani, oltre che di svolgere un lavoro che li tenesse occupati durante il giorno. In tal senso, si vedano: J. Jebb, *Modern Prisons: their Construction and Ventilation*, London 1844; J. Adshead, *Prisons and Prisoners*, London 1845; J. Field, *Prison Discipline; and the Advantages of the*

Di grande interesse è anche il contributo della scienza medica a tale dibattito. Venne coniato il termine «follia penitenziaria» per indicare quello stato di alienazione mentale causata dal prolungato isolamento in carcere; circostanza che spingeva i medici che si occuparono della questione ad opporsi all'isolamento totale, specialmente per le pene di maggior durata³⁴, anche se non mancavano opinioni discordanti³⁵.

Seppur in netta minoranza, ci furono anche alcune voci critiche nei confronti del sistema cellulare in quanto tale. Da un lato c'era chi, come Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894), pur riconoscendo i pregi della detenzione individuale, avanzava alcune proposte per migliorarne gli aspetti negativi³⁶. Dall'altro lato, invece, vi erano impostazioni scettiche, come quella

Separate System of Imprisonment, with a Detailed Account of the Discipline now Pursued in the new County Goal, at Reading, 2 voll., 2^a ed., London 1848; J. T. Burt, *Results of the System of Separate Confinement: as Administered at the Pentonville Prison*, London 1852. Fra i sostenitori del modello auburniano, oltre al già citato Lucas, si segnalano: E. Danjou, *Des Prisons, de leur Régime, et des moyens de l'améliorer*, Paris 1821; L. A. A. Marquet-Vasselot, *Examen historique et critique des diverses théories pénitentiaires, ramenées à une unite de système applicable à la France*, 2 voll., Lille 1835; Id., *Du système cellulaire de nuit pour la réforme de nos prisons*, Paris 1837; C. Aubanel, *Mémoire sur le système pénitentiaire, adressé en janvier 1837 à M. le Ministre de l'intérieur de France*, Ginevra 1837; L. Faucher, *De la réforme des prisons*, Paris 1838; M. Grellet-Wammy, *Manuel des prisons, ou exposé historique, théorique et pratique du système pénitentiaire*, 2 voll., Paris 1839; R. de la Sagra, *Discurso leído por D. Ramon de la Sagra al terminar la sesión pública de la instalación de la sociedad para la mejora del sistema carcelario correccional y penal de España*, in appendice a L. M. Pastor, *Memoria leída en la Junta de instalación de la Sociedad Filantrópica fundada para procurar la mejora del sistema carcelario correccional y penal de España*, Madrid 1840; Id., *Atlas carcelario o colección de laminas de las principales cárceles de Europa y de America, proyectos de construcción de carruages y objetos de uso frecuente en las prisiones*, Madrid 1843.

³⁴ In tal senso si veda: J. C. W. Coindet, *Mémoire sur l'hygiène des condamnés détenus dans la prison pénitentiaire de Genève*, Paris 1838; L. A. Gosse, *Examen medical et philosophique du système pénitentiaire*, Paris 1838; Id., *Examen du projet de loi sur les prisons et du plan de la nouvelle maison de détention*, Ginevra 1840; A. Verdeil, *De la réclusion dans le Canton de Vaud et du pénitencier de Lausanne*, Losanna 1842. Gosse presentò anche un progetto di carcere in cui voleva mettere in pratica tutte le sue idee sulla detenzione. Si veda Id., *Projet d'un pénitencier industriel, agricole et éducatif pour les prisonniers adultes du sexe masculin condamnés à une détention de plus d'une année*, Ginevra 1864.

³⁵ M. G. Ferrus, *Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons*, Paris 1850; P. de Pietra Santa, *Mazas: études sur l'emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire*, Paris 1858, pp. 36-42.

³⁶ Le idee di Bonneville de Marsangy lo rendono un pioniere nel campo del diritto penale. Dalle sue opere emerge un'inedita attenzione per la vittima del reato e per il reinserimento sociale del detenuto. Vengono introdotti concetti e istituti innovativi, in tema ad esempio di giustizia riparativa, regime di semi-libertà, misure di sicurezza, trattamento personalizzato del detenuto, diritto di grazia ecc. Si veda: A. Bonneville de Marsangy, *Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire*, Paris 1847; Id., *De l'amélioration de la loi criminelle*

del giurista toscano Giovanni Carmignani (1768-1847)³⁷, il quale negava che la pena potesse avere una funzione rieducativa e quindi non poteva che opporsi all'introduzione del sistema dell'isolamento cellulare che aveva la sua ragion d'essere proprio nell'emenda del reo.

Il dibattito intorno alla riforma penitenziaria arrivò anche in Italia, seppur con qualche decennio di ritardo rispetto agli altri Paesi europei.

Nel Regno di Sardegna l'impulso riformatore ebbe fra i principali promotori la figura di Carlo Ilarione Petitti di Roreto (1790-1850)³⁸. Petitti non si limitò a descrivere i problemi delle carceri del suo Stato e a trovare soluzioni contingenti. Perfettamente aggiornato sui temi del dibattito internazionale, prese una posizione netta, respingendo la concezione philadelphiana dell'isolamento perpetuo e accogliendo regimi di carcerazione più blandi, soprattutto per le condanne più lunghe, ma senza mai mettere in discussione l'idea moderna di penitenziario cellulare e la funzione rieducativa della pena detentiva³⁹. Della stessa opinione era anche Giovenale Vegezzi-

en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante, Paris 1855, pp. 435 e ss. e 594 e ss.

³⁷ G. Carmignani, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, 3 voll., Pisa 1832, in particolare le teorie sulle finalità della pena si trovano in vol. 3, pp. 3-66. Sulla figura di Carmignani, oltre alle note biografiche contenute in A. Mazzacane, *Carmignani, Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi DBI), vol. 20, Roma 1977, pp. 415-21 e in M. Montorzi, *Carmignani, Giovanni*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (cur.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. 1, Bologna 2013, pp. 451-453; si veda anche M. Montorzi (cur.), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa 2003.

³⁸ Sulla vita e le opere di Petitti, oltre a M. Alberti, *Petitti, Carlo Ilarione, conte di Roreto*, in DBI, vol. 82, Roma 2015, si veda anche P. S. Mancini, *Notizia della vita e degli studi di Carlo Ilarione Petitti* in C.I. Petitti (opera postuma), *Del giuoco del lotto; considerato ne' suoi effetti morali, politici ed economici*, Torino 1853, pp. V-XIX; G.M. Bravo, *Profilo intellettuale e politico di Carlo Ilarione Petitti di Roreto (1790-1850)*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», II (1968), pp. 121-183; P. Casana Testore, *Introduzione*, in *Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier*, Torino 1989.

³⁹ L'opera principale, che ha ispirato non solo la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna, ma anche quella successiva del Regno d'Italia, è C. I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla. Trattato*, Torino 1840. Alcune delle idee ivi contenute erano già state anticipate in Id., C. I. Petitti di Roreto, *Saggio sul buon governo della mendicizia, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, 2 voll., Torino 1837, in particolare la sezione dedicata alle carceri si trova nel vol. 2, pp. 391 e ss. Specificamente dedicate all'analisi critica dei modelli penitenziari di derivazione statunitense sono, invece, Id., *Esame della polemica insorta sulla riforma delle carceri considerata nelle ultime produzioni delle opposte scuole e riflessi relativi*, Milano 1842 e Id., *Della condizione esordiente della riforma delle carceri; discussioni e relativi con alcuni riflessi definitivi*, Firenze 1843.

Ruscalla (1799-1885), il quale, prendendo le mosse dalla descrizione delle neonate strutture correzionali di Torino dedicate ai giovani e alle prostitute⁴⁰, si schiera apertamente contro il sistema del *solitary confinement*.

Quest'ultimo modello, invece, trovò maggiore consenso in Lombardia. Philadelphiano puro era Carlo Cattaneo, il quale attribuiva un'imprescindibile funzione redentiva alla solitudine forzata, unita al lavoro; quest'ultimo, all'interno di un sistema penitenziario efficace, sarebbe stato inteso dai detenuti non come un'imposizione, ma come un sollievo di cui essi stessi avrebbero fatto richiesta, per sfuggire alla sofferenza derivante da uno stato così prolungato di totale inerzia⁴¹.

Opinioni non dissimili si ritrovano in Giacinto Mompiani (1785-1855)⁴² e Luigi Fornasini (1813-1893)⁴³. Oltre alle consuete argomentazioni a favore dell'isolamento perpetuo, nell'opera dei due autori è presente un'inedita attenzione rivolta alle sorti del detenuto, una volta scontata la pena. Costui, infatti, ai fini di scongiurare una possibile recidiva, dovrebbe essere affidato a «benemerite congregazioni»⁴⁴ di privati cittadini, incaricati di accompagnarlo in un percorso di reinserimento sociale che lo porti ad abbandonare la delinquenza. Accanto a queste forme di associazionismo benefico, Fornasini sosteneva la necessità di istituire «Case di rifugio», in cui soprattutto i più giovani trovassero «conforto, sussistenza e tutti i mezzi valevoli a conciliarli di nuovo coll'uomo e con Dio»⁴⁵.

⁴⁰ G. Vegezzi Ruscalla, *Cenni intorno al correzionale delle prostitute, ed all'ospizio celtico eretti con R. Brevetto del 28 maggio 1836 nell'edifizio dell'Ergastolo presso Torino*, Torino 1838; Id., *Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell'edifizio della Generala presso Torino*, Torino 1840. Su Vegezzi-Ruscalla si veda: V. Fannini, *Il contributo di Giovenale Vegezzi-Ruscalla alla discussione sulla riforma carceraria in Piemonte*, In «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVI (1989), n. 1, pp. 21-36.

⁴¹ Le idee penitenziarie di Carlo Cattaneo sono contenute in C. Cattaneo, *Di varie opere sulla riforma carceraria*, in «Il Politecnico», II (1840), n. 3, pp. 543-582, ora in Id., *Scritti politici*, Firenze 1964, pp. 285-354. Sul ruolo di Cattaneo nell'ambito della riforma penitenziaria, si vedano: A. Capelli, *Pura e nuda e concentrata pena. L'opzione penitenziaria di Carlo Cattaneo*, in «Storia in Lombardia», V (1986), n. 3, pp. 3-44; L. Mastrangelo, *Carlo Cattaneo e la questione carceraria*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», IV (2016), pp. 55-73, in particolare pp. 61 e ss.

⁴² G. Mompiani, *Delle carceri e del modo di migliorarne gli effetti a vantaggio dei prigionieri. Discorsi due*, in «Il Politecnico», V (1842), n. 29, pp. 417-448. Cenni biografici sulla vita di Mompiani si trovano in A. Carrannante, *Mompiani, Giacinto*, in *DBI*, vol. 75, Roma 2011, pp. 494-496.

⁴³ L. Fornasini, *Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica e dalla igiene*, Brescia 1852.

⁴⁴ G. Mompiani, *Delle carceri*, cit., p. 444.

⁴⁵ L. Fornasini, *Della riforma delle carceri*, cit., p. 65.

Anche fra gli intellettuali toscani, il modello philadelphiano era nettamente maggioritario. Fra i principali sostenitori dell'isolamento perpetuo vi fu Carlo Torrigiani (1807-1865)⁴⁶, [VOCI BIOGRAFICHE?] il quale, in tre celebri orazioni sul tema della riforma penitenziaria, paragonò il regime detentivo di Cherry-Hill a quello dei monaci anacoreti. Se si esclude il fatto che il primo veniva imposto da un atto autoritativo e il secondo era frutto di una libera scelta individuale, le finalità espiative erano comuni sia ai carcerati che agli eremiti. Allo stesso modo, philadelphiano convinto era anche Tommaso Tonelli⁴⁷, autore di un corposo studio storico che ricostruisce il fenomeno detentivo dal diritto romano fino agli anni della riforma penitenziaria. Una posizione maggiormente conciliativa era quella di Primo Ronchivecchi⁴⁸ il quale sosteneva che ciascuna Nazione, in base alle proprie condizioni economico-sociali e alla propria tradizione storica, potesse trovare più conveniente l'uno o l'altro sistema. Tuttavia, pur comprendendo le tesi dei philadelphiani, riteneva preferibili le argomentazioni di Petitti, Lucas, Moreau-Christophe e tutti gli altri fautori di un sistema misto.

Infine, le moderne idee penitenziarie giunsero anche nel Regno delle Due Sicilie, dove si aprì un'animata discussione sui modelli che maggiormente si sarebbero potuti adattare alle peculiarità di quel territorio. All'opera di Pietro Ulloa (1801-1879)⁴⁹ si deve un'accurata ricostruzione di tutti i principali interventi legislativi che modificarono la disciplina dell'incarcerazione, a partire dai tempi di Federico II di Svevia. L'autore, poi, descriveva la condizione delle carceri borboniche nelle varie province del Regno, sottolineandone con una certa preoccupazione l'alto tasso di mortalità, e le metteva a confronto con quelle degli altri Stati pre-unitari e delle altre Nazioni europee, dando dimostrazione di essere aggiornato sulla materia e sui recenti approdi della scienza penale internazionale⁵⁰. Una concreta proposta di riforma delle carceri, invece, fu esposta da Filippo Volpicella (1803-1881), il quale significativamente aprì la propria opera principale sul tema con un

⁴⁶ C. Torrigiani, *Tre dissertazioni lette all'Imp. e Reale Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze dal March. Carlo Torrigiani socio ordinario della medesima sul diritto di punire applicato come mezzo di repressione e di correzione e considerato in alcuni suoi rapporti coll'economia morale e politica*, Firenze 1841.

⁴⁷ T. Tonelli, *Saggio storico sulle prigioni e sul sistema penitenziario con alcuni cenni sulla nuova gradazione di pene e le istituzioni sussidiarie richieste da quel sistema*, Firenze 1845.

⁴⁸ P. Ronchivecchi, *Sulla prigione dello Spielberg e sullo stato d'altre prigioni*, Firenze 1844.

⁴⁹ Cenni biografici sulla vita di Ulloa si trovano in A. Scirocco, *Calà Ulloa, Pietro*, in *DBI*, vol. 16, Roma 1973, pp. 469-472.

⁵⁰ P. Ulloa, *Dell'amministrazione della giustizia criminale nel Regno di Napoli. Esame e paragone con diversi altri Stati d'Europa*, Napoli 1835, pp. 181-235.

paragrafo intitolato *Della necessità d'isolar gl'imprigionati tra loro, individuando nella promiscuità dei condannati il principale difetto dei vecchi sistemi di detenzione*. Riconosciuta l'irrinunciabile efficacia dell'isolamento individuale, Volpicella prendeva posizione nel dibattito sul miglior modello penitenziario da applicare. Egli criticava aspramente il modello philadelphiano, da lui definito «isolamento materiale», riportando i risultati delle ricerche della più recente scienza medica che evidenziavano il legame di questo sistema con l'emersione di casi di demenza e di alienazione mentale nella popolazione detenuta. L'isolamento, infatti, doveva essere un espediente per evitare la vicendevole corruzione dei detenuti, e non un mezzo per rieducarli. Per questo motivo era preferibile il modello auburniano, c.d. dell'«isolamento morale», che avrebbe consentito al reo di raggiungere l'emenda, attraverso un percorso costituito da istruzione, preghiera e lavoro⁵¹. L'opera di Volpicella venne recensita e criticata in un articolo di Achille Rossi⁵², il quale riteneva impraticabile applicare il sistema auburniano nel Regno delle Due Sicilie, sostenendo che «difficil cosa è frenare ed astringere al silenzio uomini facinorosi, arditi e d'igno temperamento e loquacissimi, come sono gli abitatori di clima tanto meridionale»⁵³. Infine, Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888)⁵⁴ propose per una soluzione intermedia. Pur astrattamente riconoscendo la preferibilità del sistema auburniano, non era disposto a rinunciare ad alcuni aspetti positivi dell'isolamento assoluto. Egli, pertanto, auspicava la realizzazione di un sistema misto: l'isolamento notturno avrebbe costituito il regime generale, mentre l'applicazione del modello philadelphiano sarebbe stato riservato ai trasgressori dell'obbligo di silenzio durante il lavoro in comune e ai colpevoli dei delitti più efferati, almeno nei primi mesi della loro detenzione⁵⁵.

⁵¹ F. Volpicella, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, 2 voll., Napoli 1845. Volpicella scrisse anche un trattato maggiormente imperniato sulla mera descrizione analitica delle carceri del suo tempo: Id., *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, Napoli 1837.

⁵² A. Rossi, *Delle prigioni penitenziali o di pena*, in «Il progresso delle scienze, lettere ed arti», VII (1838), n. 21, pp. 265-287.

⁵³ *Ivi*, p. 276.

⁵⁴ Sulla figura di Mancini, oltre ai cenni biografici contenuti in *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *DBI*, vol. 68, Roma 2007, si veda L. Frugiuele, *La Sinistra e i cattolici: Pasquale Stanislao Mancini giurisdizionalista anticlericale*, Milano 1985; E. Jayme, *Pasquale Stanislao Mancini: il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova 1988; *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Napoli 1991; C. Storti, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1244-1248.

⁵⁵ P. S. Mancini, *Del migliore ordinamento del nuovo carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle due Sicilie*, in «Le ore solitarie», I (1842), n. 7, pp. 31-64. Per approfondire il pensiero penitenziario di Mancini si veda anche: Id., *Della riforma delle carceri e di un'opera del conte Petitti di Torino intorno alla polemica penitenziaria*, Napoli 1843. Su Mancini

2. *La storiografia sulla questione penitenziaria*

Se relativamente recente è l'origine del penitenziario, relativamente recente è anche l'interesse della storiografia sul tema.

I primi rilevanti studi sono stati condotti negli anni '30 del secolo scorso da Georg Rusche e Otto Kirchheimer⁵⁶ che hanno analizzato, in maniera inedita, il rapporto inscindibile fra carcere, povertà e lavoro. In questo senso, «Il sistema penale di ogni società storicamente determinata non è qualche cosa di isolato [...], ma è parte integrante dell'intero sistema sociale e partecipa delle sue aspirazioni come dei suoi limiti»⁵⁷. Di conseguenza qualsiasi tentativo di riforma organica dell'ordinamento penitenziario è destinato a fallire se prima non si interviene a modificare il contesto sociale e produttivo che lo circonda.

L'opera di Rusche e Kirchheimer passò per decenni in secondo piano, fino alla riscoperta negli anni '70 da parte di Michel Foucault, il quale, pur riconoscendo il valore del lavoro dei due autori tedeschi, imposta la sua analisi su diversi presupposti. Il filosofo francese non è interessato agli aspetti economico-produttivi del carcere ma a quelli disciplinari legati alla funzione che il corpo del reo svolge nella fase esecutiva della pena. Secondo questa impostazione, i sistemi penali di Antico Regime si basavano su sanzioni corporali eclatanti (Foucault parla di «splendore dei supplizi»). In questa fase, il corpo del condannato era il fine della pena. Su di esso si scagliava il potere vendicativo del sovrano assoluto che se ne serviva per ribadire la sua autorità dinanzi a tutti. La pena era quindi irrazionale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso. L'avvento del carcere comportò un mutamento di questo paradigma: il corpo del reo da fine diveniva mezzo attraverso cui giungere alla sua anima e redimerla. Di conseguenza, il penitenziario assunse uno scopo di ortopedia sociale, da realizzarsi attraverso la razionale imposizione di una rigida disciplina ai condannati. Nel far questo il penitenziario non agiva in maniera isolata, bensì all'interno di un insieme di istituzioni analogamente orientate al controllo sociale e all'emarginazione delle devianze.

Sul solco tracciato da Foucault si colloca il lavoro sulla questione

sono stati compiuti numerosi studi; ai fini che qui interessano, si veda A. Cataldo, *Il contributo di Pasquale Stanislao Mancini al dibattito sulla liberazione condizionale dei detenuti*, in «Economia Irpina», 1992, pp. 129-148, e 1994, pp. 99-120.

⁵⁶ G. Rusche-O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, trad. D. Melossi e M. Pavarini, Bologna 1978.

⁵⁷ *Ivi*, p. 336.

penitenziaria di Michelle Perrot⁵⁸, che ha curato una celebre raccolta di studi sull'origine della pena detentiva in Francia. Non a caso, infatti, la prima parte di quest'opera, intitolata appunto *Dibattito con Michel Foucault*, contiene tre articoli che commentano e approfondiscono i temi trattati in *Sorvegliare e punire*. Questa sezione si apre con un'analisi critica dell'opera da parte da parte di Jacques Léonard⁵⁹ che, in qualità di storico, evidenzia alcune lacune e approssimazioni (soprattutto nel periodo della Rivoluzione) nella ricostruzione della realtà penitenziaria, troppo spesso rielaborata sulla base di convinzioni ideologiche. Inoltre, a detta di Léonard, Foucault sarebbe troppo vago, anche da un punto di vista del lessico utilizzato, nell'individuare i rapporti di forza che stavano alla base del penitenziario. La costruzione teorica che ne deriva, pertanto, risulta eccessivamente impersonale e astratta: non si capisce se Foucault «descrive una macchina o denunci una macchinazione»⁶⁰. Ne segue un'arguta replica da parte dello stesso Foucault⁶¹, il quale rende palese lo scopo principale della sua opera: non quello di tratteggiare un quadro storico sulla nascita delle prigioni, o sulla società francese del '700-'800, ma quello di indagare sulla *ratio* che sottostà alla pena detentiva, capirne il fondamento logico e il motivo del successo che tale forma di punizione ha avuto nei secoli. Per questo motivo l'autore non ricerca l'esaustività della ricostruzione documentale della realtà, ma di quella stessa realtà è interessato a comprenderne i meccanismi intrinseci di funzionamento.

Nella seconda parte dell'opera collettanea curata dalla Perrot, sono raccolti alcuni studi storici sul fenomeno penitenziario e altre forme di pena in uso nel diritto francese. Per quanto in questa sede maggiormente interessa, si devono segnalare i contributi di Catherine Duprat, sulle associazioni filantropiche di assistenza ai detenuti⁶², di Jean-Jacques Darmon, sul ruolo dei magistrati nell'applicazione in concreto del principio di rieducazione del condannato che avrebbe dovuto costituire la ragion d'essere del penitenziario⁶³, e della stessa Michelle Perrot sul funzionamento dei penitenziari durante la rivoluzione del 1848⁶⁴.

⁵⁸ M. Perrot (cur.), *L'impossibile prigione*, cit.

⁵⁹ J. Léonard, *Lo storico e il filosofo. A proposito di Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, in M. Perrot (cur.), *L'impossibile prigione*, cit., pp. 9-24.

⁶⁰ *Ivi*, p. 13.

⁶¹ M. Foucault, *La polvere e la nuvola*, in M. Perrot (cur.), *L'impossibile prigione*, cit., pp. 25-33.

⁶² V. *infra*, nota n. 16.

⁶³ J. J. Darmon, *Sotto la restaurazione i giudici «sondano la viva piaga delle prigioni»*, in M. Perrot (cur.), *L'impossibile prigione*, cit., pp. 92-109.

⁶⁴ M. Perrot, *1848. La rivoluzione e le prigioni*, in Ead. (cur.), *L'impossibile prigione*, cit., pp. 206-232.

Un importante contributo si deve anche a Jacques-Guy Petit⁶⁵, autore di un'opera enciclopedica sulle origini del penitenziario in Francia. Il fenomeno viene analizzato in ogni suo aspetto rilevante: giuridico, politico, economico, sociale, architettonico. Il quadro che ne risulta è quello di un ambizioso progetto fallito. L'emenda e il reinserimento sociale del detenuto non andarono oltre la dimensione teorica di mera utopia. Al contrario, chi veniva condannato alla pena detentiva, nella maggioranza dei casi piccoli delinquenti per lo più in giovane età, veniva ulteriormente emarginato dalla collettività e aveva difficoltà a tornare a farvi parte. In buona sostanza: «la prison réelle n'a jamais répondu à la prison imaginaire»⁶⁶. Petit ha anche curato la pubblicazione di due raccolte di studi che, pur trattando anche di bagni penali, galere e altre simili forme di pena, dedicano ampio spazio al penitenziario e ai suoi primi anni di vita⁶⁷.

Qualche anno dopo Foucault, Michael Ignatieff⁶⁸ diede un essenziale contributo alla ricostruzione storica dell'istituto. Nella sua opera, Ignatieff insiste sulla grande contraddizione che connotava i primi anni di vita del penitenziario. Da un lato, infatti, c'era una solida costruzione ideologica che univa insieme istanze di derivazione religiosa, che insistevano sulla funzione di redenzione morale della pena detentiva, e concetti di stampo utilitaristico finalizzati alla rieducazione del detenuto ai valori costitutivi della società. Dall'altro, il penitenziario, tradendo i propri presupposti teorici, si trasformò nello strumento attraverso cui la borghesia esercitava il proprio potere sulle classi inferiori. Si diffuse all'interno del ceto dominante, di cui i *prison reformers* facevano parte, l'idea che l'aumento della povertà dovuto alla decadenza del sistema produttivo feudale avesse ingenerato un livello di criminalità non più tollerabile. La risposta non fu quella di combattere la povertà, ma di combattere i poveri e l'arma prescelta fu quella del penitenziario. Si venne a creare una realtà paradossale in cui una stessa organizzazione sociale da un lato riconosceva a ciascun individuo i diritti fondamentali di libertà, dall'altro lo privava dei medesimi diritti nella maniera più brutale qualora costui «deviasse» dai valori condivisi dalla maggioranza dei consociati⁶⁹. Il simbolo di

⁶⁵ J. G. Petit, *Ces peines obscures: la prison pénale en France: (1780-1875)*, Paris 1990.

⁶⁶ *Ivi*, p. 547.

⁶⁷ J. G. Petit (cur.), *La prison, le bague et l'histoire*, Paris 1984; Id. (cur.), *Histoire des galères, bagnes et prisons, XIIIe-XXe siècles. Introduction à l'histoire pénale de la France*, Tolosa 1991, in particolare pp. 109-168.

⁶⁸ M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*, Milano 1982.

⁶⁹ Lo stesso paradosso si trova in D. Rothman, *Perfecting the Prison. United States, 1789-1865*, in N. Morris – D. J. Rothman (cur.), *The Oxford History of the Prison*, cit., pp. 100-116, che

questo fenomeno fu il penitenziario inglese di Pentonville, costruito sulla base dei principi di Howard, ma del quale lo stesso Howard, a detta di Ignatieff, si sarebbe vergognato⁷⁰.

L'idea che sta alla base di questa costruzione teorica, e che si ritrova secondo sfumature diverse anche in Foucault, consiste nell'intendere la riforma penitenziaria come l'esecuzione di un compiuto progetto di controllo sociale, portato avanti da una *élite* ben compatta della cittadinanza. Questa impostazione, che ha riscontrato un notevole successo fra gli studiosi, ha trovato qualche voce contraria, tra cui quella di Margaret DeLacy, che ha dedicato alla questione penitenziaria un ampio lavoro focalizzato sulle carceri del Lancashire, la regione più industrializzata d'Inghilterra⁷¹. Secondo la DeLacy, gli autori da lei definiti «radicali», avrebbero eccessivamente semplificato la realtà dei fatti, non cogliendo la complessità delle diverse anime che ispirarono la riforma penitenziaria. Venendo meno la netta distinzione fra classi che, secondo la visione marxista, connoterebbe ogni conflitto all'interno di una società, il concetto stesso di controllo sociale perderebbe di significato. Con la conseguenza che la nascita del penitenziario moderno non avrebbe mai potuto essere un progetto di una *élite* dominante.

Più incline alle idee radicali è George Fisher⁷², secondo il quale, proprio alla luce della funzione risocializzante e di controllo sociale, la riforma penitenziaria ebbe come proprio obiettivo primario quei soggetti che più facilmente si sarebbero potuti plasmare tramite l'imposizione della rigida disciplina carceraria: i giovani. Si assistette, pertanto, ad un fenomeno che l'autore definisce di *juvenilization* del sistema penale. Sebbene il moderno penitenziario accogliesse anche detenuti in età avanzata e differenziazioni su base anagrafica non fossero previste, Fisher sostiene che di fatto la pena più ricorrente per i giovani delinquenti fosse proprio la detenzione in carcere e che spesso nelle strutture penitenziarie i detenuti erano divisi per fasce d'età in ambienti separati.

Anche in Italia, le prime ricerche sulla questione penitenziaria⁷³ risalgono

evidenzia la grande contraddizione fra le istanze democratiche, che raggiunsero la maggior diffusione negli Stati Uniti durante la presidenza Jackson, e il successo del modello penitenziario fondato sull'isolamento individuale.

⁷⁰ M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, cit., pp. 229-230.

⁷¹ Margaret DeLacy, *Prison Reform in Lancashire, 1700–1850: A Study in Local Administration*, Stanford 1986.

⁷² G. Fisher, *The Birth of the Prison Retold*, in «The Yale Law Journal», CIV (1995), pp. 1235-1324.

⁷³ In seguito all'approvazione dell'attuale legge sull'ordinamento penitenziario, iniziarono anche ad essere pubblicate ricerche che si concentrano sugli sviluppi più recenti della pena

agli anni '70 del '900. L'avvio degli studi sull'argomento si deve all'opera di Guido Neppi Modona⁷⁴, peraltro uno dei pochi giuristi che si sono occupati della storia del carcere. Di questa lacuna è lo stesso autore a lamentarsi, rilevando come gli studiosi del diritto hanno da sempre considerato il sistema penitenziario come un universo parallelo rispetto al resto dell'ordinamento giudiziario, ritenendolo «non degno della purezza e del rigore dogmatico della scienza penalistica [...] e così dimenticando, in buona o mala fede, che tutto il sistema penale è, per sua stessa definizione, preordinato alla comminazione di sanzioni, di cui la principale è appunto la pena carceraria»⁷⁵. Poste queste premesse, Neppi Modona entra nel merito del dibattito ottocentesco sulla questione penitenziaria, sottolineandone la distanza rispetto all'effettiva realtà delle carceri. La dialettica sulle forme di isolamento, di cui Petitti era il principale esponente, veniva portata avanti secondo un approccio «moralistico, paternalistico ed autoritario»⁷⁶, che non serviva ad eliminare l'emarginazione sociale derivante dall'incarcerazione e che, difatti, portò al sostanziale insuccesso dei vari tentativi di riforma strutturale delle carceri.

La stessa distanza tra carcere e società civile è rilevata da un altro giurista, Luigi Daga⁷⁷, il quale vede proprio in questa distanza il motivo della rapida diffusione della pena detentiva in tutti i sistemi penali dell'Occidente. L'emarginazione e la stigmatizzazione sociale che derivano dalla reclusione costituiscono il fulcro della funzione general-preventiva del carcere⁷⁸. Per questo motivo «i sistemi penitenziari sono rimasti nei secoli relativamente estranei ai mutamenti della società civile e quindi [...] abbastanza stabili nel

detentiva. Si veda a tal riguardo: E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'Ottocento alla riforma penitenziaria*, Bologna 1980; C. De Vito, *Camosci e Girachiavi: storia del carcere in Italia (1943-2007)*, Roma 2009; M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism*, London 2019; P. Gonnella - D. Ippolito (curr.), *Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti*, Roma 2019.

⁷⁴ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V, Torino 1973, pp. 1903-1998. Alcuni appunti del medesimo autore sulle fonti archivistiche carcerarie sono contenuti in Id., *Gli archivi carcerari: storia dell'istituzione penitenziaria o storia dei detenuti?*, in M. Galzigna (cur.), *La follia, la norma, l'archivio. Prospettive storiografiche e orientamenti archivistici*, Venezia 1984, pp. 229-234, in cui si trovano interessanti spunti di ricerca.

⁷⁵ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1908.

⁷⁶ *Ivi*, p. 1910.

⁷⁷ L. Daga, *Sistemi penitenziari*, in *Enciclopedia del Diritto*, 1990, XLII, pp. 752-778. Cfr. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia, *Luigi Daga Scritti e discorsi (1980-1993)*, Roma 2008.

⁷⁸ Considerazioni analoghe, relative alla realtà penitenziaria inglese, si ritrovano in R. McGowen, *The Well-Ordered Prison. England, 1780-1865*, in N. Morris - D. J. Rothman (curr.), *The Oxford History of the Prison*, cit., pp. 71-99.

tempo e strutturalmente simili tra di loro nonostante le diversità giuridico-sociali dei singoli Paesi»⁷⁹.

Meno interessati agli aspetti giuridici della pena detentiva, quanto più alle ragioni ultime del carcere e alle cause sociali della delinquenza, sono i già citati Dario Melossi e Massimo Pavarini⁸⁰. I due autori, affrontando l'analisi della questione penitenziaria in chiave marxista, intendono la pena detentiva come prodotto tipico del capitalismo e delle differenze sociali da esso generate. L'idea sottostante è che ogni istituzione umana, per poter essere compresa a fondo, deve essere necessariamente valutata all'interno del sistema economico-produttivo nel quale è inserita. È il materialismo storico di Marx, che i due autori riprendono e rielaborano dagli studi di Georg Rusche e Otto Kirchheimer⁸¹. In quest'ottica, il penitenziario, che nei primi anni dalla sua nascita tendeva a sovrapporsi con la fabbrica, è frutto dell'organizzazione capitalistica del lavoro e, nelle mani delle classi dominanti, divenne strumento di controllo sociale ai danni del neonato proletariato urbano, fattosi classe operaia.

I primi a dedicarsi nello specifico all'indagine sulla storia del carcere in Italia sono stati Romano Canosa e Isabella Colonnello⁸². La loro ricostruzione prende le mosse dalla trattatistica penale dei giuristi del XV e XVI secolo e, passando per i modelli ecclesiastici di detenzione e alcuni ordinamenti carcerari di Età moderna, arriva fino all'analisi del dibattito ottocentesco sulla questione penitenziaria. Tirando le somme della loro disamina storica, i due autori si distaccano dall'impostazione seguita da Rusche-Kirchheimer e da Foucault, sostenendo che le loro idee «fossero più l'effetto di una curvatura imposta al reale per motivi ideologici che il frutto di una analisi disinteressata

⁷⁹ L. Daga, *Sistemi penitenziari*, cit., p. 755.

⁸⁰ D. Melossi – M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna 1977. Di Melossi si veda anche: D. Melossi, *Criminologia e marxismo: alle origini della questione penale nella società de 'Il Capitale'*, in «La questione criminale», II (1975), pp. 319-337; Id., *Institutions of Social Control and Capitalist Organisation of Work*, in B. Fine e altri (curr.), *Capitalism and the Rule of Law. From Deviance Theory to Marxism*, London 1979, pp. 90-99; Id., *The Sociology of Punishment. Socio-Cultural Perspectives*, Aldershot 1998; Id., *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Milano 2002.

⁸¹ Melossi e Pavarini, oltre a curare la traduzione italiana di *Punishment and social structure*, ne furono approfonditi studiosi e critici. Si veda, a tal riguardo: M. Pavarini, *'Concentrazione' e 'diffusione' del penitenziario. Le tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia*, in «La questione criminale», I (1978), pp. 39-61; D. Melossi, *Georg Rusche and Otto Kirchheimer: Punishment and social structure*, in «Crime and social justice», IX (1978), pp. 73-85; Id., *Georg Rusche: a Biographical Essay*, in «Crime and Social Justice», XIV (1980), pp. 51-63.

⁸² R. Canosa – I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia. Dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Roma 1984.

dei dati disponibili»⁸³. Da un lato, il lavoro carcerario, almeno in Italia, non costituiva che una fetta minima dell'intera produzione manifatturiera dei singoli Stati pre-unitari; dall'altro il ruolo di controllo sociale che Foucault attribuiva al penitenziario, in particolare nella sua forma panottica, non trovò mai un'applicazione così diffusa da poter essere elevato a paradigma generale. In sintesi, il fenomeno penitenziario in Italia, nonostante l'ampio dibattito che coinvolse decine di intellettuali, fu estremamente marginale. Le strutture detentive che adottarono il modello cellulare non furono che poche unità, circoscritte solo in alcuni territori. Nella maggioranza dei casi le carceri rimasero luoghi insalubri, sovraffollati e promiscui come avveniva durante l'Antico Regime, con la differenza che nell'800 il carcere si affermò definitivamente come luogo di pena per eccellenza.

A cavallo fra gli anni '80 e '90 vengono pubblicate due opere di Anna Capelli che costituiscono un notevole passo avanti nella ricostruzione del fenomeno penitenziario in Italia. Nella prima, l'autrice passa in rassegna le esperienze penali di tutti gli Stati pre-unitari, per poi analizzare il dibattito sui modelli di carcerazione e i tentativi di riforma che vennero portati avanti nei decenni immediatamente precedenti l'Unità d'Italia⁸⁴. La seconda, invece, è incentrata sulla figura del penalista tedesco Karl Mittermaier (1787-1867): ne viene ricostruita la biografia e la sua posizione in merito alla questione penitenziaria, anche attraverso la pubblicazione, in appendice, del fitto scambio di corrispondenza che il penalista tedesco intratteneva con gli studiosi italiani che si erano occupati del tema⁸⁵.

Un'altra tappa importante nella ricostruzione del fenomeno detentivo in Italia è costituita dal convegno organizzato nel dicembre del 2001 da Livio Antonielli. Gli interventi dei vari relatori hanno riguardato in particolare il periodo immediatamente precedente quello delle grandi riforme penitenziarie, rilevando, all'interno delle diverse realtà statali pre-unitarie prese in esame (Stati pontifici, Toscana, Venezia, Genova, Piemonte, Regno di Napoli), una generalizzata condizione di degrado e arretratezza del sistema penale, ancora lontano dal recepire le moderne istanze di rieducazione del condannato⁸⁶.

Per quanto riguarda la carcerazione femminile in Italia, Simona Trombetta⁸⁷ ha pubblicato una corposa monografia che analizza il fenomeno a partire dalla sua nascita, giustificata dal motivo di voler evitare che all'interno

⁸³ *Ivi*, p. 179.

⁸⁴ A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano 1988.

⁸⁵ A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, Milano 1993.

⁸⁶ L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati*, cit.

⁸⁷ S. Trombetta, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia nell'Ottocento*, Bologna 2004.

del moderno penitenziario si venisse a ricreare quella condizione di promiscuità che costituiva uno dei difetti principali delle carceri settecentesche.

L'evoluzione del rapporto che nel corso dei secoli si è venuto a consolidare fra carcere e lavoro è stata oggetto di due recenti studi di Roberto Giulianelli⁸⁸ e Vincenzo Lamonaca⁸⁹, pubblicati sulla rivista «Rassegna penitenziaria e criminologica». In particolare, è il secondo a concentrarsi specificamente sul periodo storico in esame, analizzando i diversi sistemi di produzione adottati all'interno dei penitenziari dell'800 ed evidenziando il ruolo che il lavoro carcerario rivestiva all'interno del sistema generale di produzione della ricchezza.

Da ultimo, vi sono studi che si focalizzano sulle singole realtà carcerarie dei vari stati pre-unitari della prima metà dell'800. In particolare, è il Regno di Sardegna ad aver maggiormente attirato l'interesse della ricerca storica. Giuseppe Nalbone⁹⁰ analizza l'evoluzione del sistema penale sabauda, partendo dall'Antico Regime, caratterizzato da pene consistenti prevalentemente in severe affezioni fisiche sul corpo del reo, passando per gli anni della dominazione francese, in cui sembrò esserci una svolta nel senso di un più diffuso ricorso alla pena detentiva, e arrivando alla Restaurazione. In quegli anni, a un iniziale ritorno alle pratiche penali del passato, fece seguito un inedito interesse del Governo sabauda per la riforma dell'ordinamento penale e delle carceri in particolare. Nalbone ricostruisce i vari passaggi di questo movimento di riforma, concentrandosi sulle opere degli intellettuali che lo animarono, sulle relazioni dei funzionari inviati ad osservare i penitenziari degli altri Paesi, sul dibattito parlamentare e sul prodotto normativo che ne derivò. Più di recente, Paola Vittoria Casana⁹¹ ha realizzato uno studio sulla riforma carceraria piemontese portata avanti da Carlo Alberto di Savoia, sottolineando la grande collaborazione che vi fu fra il Sovrano e gli intellettuali, Pettiti in testa, che si occuparono del tema.

Al Ducato di Parma e Piacenza Bianca Montale ha dedicato un'approfondita ricerca archivistica che analizza l'amministrazione di ogni

⁸⁸ R. Giulianelli, «Chi non lavora non mangia». *L'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra otto e novecento*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica» XI (2008), n. 3, pp. 83-106.

⁸⁹ V. Lamonaca, *Profili storici del lavoro carcerario*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica» XV (2012), n. 3, pp. 43-78.

⁹⁰ G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte, 1770-1857*, Santena 1988.

⁹¹ P. V. Casana, *Tra rinnovamenti istituzionali e dibattiti internazionali: le riforme carcerarie al tempo di Carlo Alberto*, in P. V. Casana - C. Bonzo, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, pp. 59 e ss.

istituto detentivo di quel territorio, dalla Restaurazione fino all'Unità d'Italia, con ampi riferimenti al quadro normativo in cui il sistema era inserito, in particolare al Codice Penale del 1820⁹².

Per quanto riguarda le carceri in Toscana, la storiografia si è a lungo concentrata sulla figura di Filippo Franci, fondatore della Pia Casa del rifugio a Quarconia, da alcuni considerata un'antenata del moderno penitenziario, alla pari dell'analogo istituto romano del San Michele a Ripa⁹³. Un quadro di insieme dell'evoluzione del sistema penitenziario del Granducato di Toscana si trova in un recentissimo lavoro di Rosa Cirone⁹⁴ che ricostruisce tutti gli interventi legislativi che, da Pietro Leopoldo fino a Leopoldo II, contribuirono a creare uno dei sistemi penali più moderni d'Europa, anche per quanto riguarda la pena detentiva.

Sui riflessi della questione penitenziaria nel Regno delle Due Sicilie, l'opera fondamentale è quella di Giovanni Tessitore⁹⁵. L'autore descrive l'approccio dei sovrani borbonici alla riforma del carcere in termini di una «utopia penitenziale». In particolare, fu Re Ferdinando I che, nell'opera di modernizzazione del sistema penale del suo Regno, tentò di riformare l'ordinamento delle carceri, costituendo apposite commissioni che si sarebbero dovute occupare della gestione materiale degli istituti detentivi e imponendo un *Regolamento* in merito alla salubrità degli ambienti, al trattamento dei detenuti infermi, e agli aspetti disciplinari. La fine di questa utopia, secondo l'autore, fu segnata dalla costruzione dell'Ucciardone a Palermo: un carcere che doveva essere il simbolo della monarchia borbonica, realizzato secondo le indicazioni di un esperto riconosciuto internazionalmente come il Volpicella, ma che nella realtà dei fatti si dimostrò peggiore delle carceri settecentesche.

Sulle carceri del Sud Italia nel '700 si segnalano anche due studi contenuti nella raccolta a cura di Livio Antonielli. Nel primo, Daniela Ambron

⁹² B. Montale, *Ordinamenti e strutture degli Stati preunitari. Il sistema carcerario nel Ducato di Parma*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXV (1988), n. 3, pp. 275-309. Sul carcere nel Ducato di Parma e Piacenza si veda anche: A. Capelli, *La buona compagnia*, cit. pp. 75-77 e 333-334.

⁹³ Sul punto si veda: T. Sellin, *Filippo Franci – A Precursor of Modern Penology. A Historical Note*, in «Journal of the American Institute of criminal law and criminology», XVII (1926-27), pp. 104-112; D. Izzo, *Da Filippo Franci alla riforma Doria (1667-1907)*, in «Rassegna di studi penitenziari», VI (1956), pp. 289-296.

⁹⁴ R. Cirone, *Storia della Legislazione e del Sistema Penitenziario in Toscana. Da Pietro Leopoldo alla nascita della nuova scienza penitenziaria*, Arezzo 2019. Della medesima autrice si veda anche: Ead., *La situazione giudiziaria e carceraria nella metà dell'800. Il caso Migliorini tra giustizia ed ingiustizie*, Arezzo 2017.

⁹⁵ G. Tessitore, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano 2002.

ricostruisce il ruolo delle carceri all'interno dell'ordinamento giudiziario del Regno di Napoli, sottolineandone, attraverso l'analisi di fonti archivistiche, la sostanziale arretratezza e le precarie condizioni di vita dei detenuti⁹⁶. Nel secondo, invece, Luca Covino si sofferma sulle carceri baronali: analizza le diverse strutture presenti sul territorio borbonico, ne ricostruisce gli aspetti logistici attraverso lo studio delle fonti normative feudali che ne disciplinavano il funzionamento e, infine, approfondisce il rapporto fra queste e le altre istituzioni giurisdizionali del Regno di Napoli⁹⁷.

Infine, di particolare interesse sono anche gli studi relativi all'architettura penitenziaria⁹⁸. Mai come per le carceri, infatti, la struttura dell'edificio deve essere totalmente funzionale allo scopo al quale è adibita. Era un concetto chiaro fin dagli esordi del riformismo penitenziario, che vide in Jeremy Bentham e nel suo *Panopticon*⁹⁹ una compiuta applicazione¹⁰⁰. Tale modello di

⁹⁶ D. Ambron, *Le carceri regie del Regno di Napoli tra capitale e province (XVII-XVIII secolo)*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati*, cit., 145-163.

⁹⁷ L. Covino, *Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati*, cit., 165-194.

⁹⁸ Si veda, fra gli altri: V. Comoli Mandracci, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento. Il carcere giudiziario di Torino detto Le Nuove*, Torino 1974; R. Evans, *The Fabrication of Virtue: English prison architecture 1750–1840*, Cambridge 1982; R. Dubbini, *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, Milano 1986; S. Anastasia, F. Corleone, L. Zevi (curr.), *Il corpo e lo spazio della pena. Architettura urbanistica e politiche penitenziarie*, Roma 2011; M. La Monica, *Dal Panopticon di Bentham a modelli parzialmente panottici. Prigioni tra Settecento e Ottocento*, Palermo 2014; L. Vessella, *L'architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria*, Milano 2016.

⁹⁹ J. Bentham, *Panopticon, or the Inspection-House: containing the Idea of a New Principle of Construction applicable to any Sort of Establishment, in which Persons of any Description are to be kept under Inspection: and in particular to Penitentiary-Houses, Prisons, Manufactories, Houses of Industry, Mad-Houses, Work-Houses, Lazarettos, Poor-Houses, Hospitals and Schools: with a Plan of Management adapted to the Principle*, London 1791. L'autore ritorna poi sul tema con due poscritti che vennero successivamente raccolti insieme al testo originario di cui sopra. Si veda: Id., *Postscript - Part I. Containing further Particulars and Alterations relative to the Plan of Construction originally proposed; principally adapted to the purpose of a Panopticon Penitentiary-House*, in J. Bowring (cur.), *The Works of Jeremy Bentham*, London 1843, IV, pp. 67–121; Id., *Postscript – Part II. Principles and Plan of Management*, in J. Bowring (cur.), *The Works of Jeremy Bentham*, cit., IV, pp. 121-172. Un'esauriente antologia dei testi di Bentham sul Panopticon, contenente l'intero testo originale e alcune parti tratte dal poscritto, è stata pubblicata sul finire del secolo scorso in M. Bozovic (cur.), *The Panopticon Writings*, London – New York 1995.

¹⁰⁰ Fra i tanti interessi che animarono la sua opera, Jeremy Bentham ebbe anche quello per la questione penitenziaria. Oltre ai già citati testi sul Panopticon, si segnalano del medesimo autore: Id., *A view of the Hard-labour bill; being an abstract of a pamphlet, intituled, «Draught of a Bill, to punish by Imprisonment and Hard-Labour, certain Offenders; and to establish proper Places for their Reception»*. Interspersed with observations relative to the subject of the above draught in particular,

istituto penitenziario, caratterizzato da una struttura semicircolare in cui un unico guardiano, posta al centro del complesso, era in grado con un solo colpo d'occhio di sorvegliare tutti i detenuti, ebbe un discreto successo e, sulla base del disegno originario, carceri panottiche vennero realizzate in ogni parte del globo¹⁰¹. L'istituto, e l'idea che ne era alla base, destarono l'attenzione non solo di architetti e ingegneri, ma anche, e forse soprattutto, di sociologi e antropologi, che ne trassero spunto per un'approfondita indagine sul controllo sociale e la libertà dell'individuo in età contemporanea¹⁰². Il più noto fra questi studi è certamente quello del succitato Michel Foucault, il quale introdusse il concetto di *Panoptisme*, su cui tanta dottrina ebbe a discutere negli anni seguenti¹⁰³.

3. La pena detentiva nello Stato pontificio

Se, da un lato, il resto dell'Europa viveva un periodo di estremo fermento culturale in merito al tema della riforma penitenziaria, dall'altro lo Stato

and to penal jurisprudence in general, London 1778; Id., *Tracts on Poor Laws and Pauper Management*, in J. Bowring (cur.), *The Works of Jeremy Bentham*, cit., VIII, pp. 358-461.

¹⁰¹ Un celebre esempio di struttura panottica è il carcere dell'isola di Santo Stefano, allora possedimento del Regno di Napoli. Per un approfondimento sul punto si veda: A. Parente, *Architettura ed archeologia carceraria: Santo Stefano di Ventotene ed il Panopticon*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», I (1998), n. 3, pp. 43-137.

¹⁰² Fra questi, si segnalano: R. Evans, *Bentham's Panopticon. An Incident in the Social History of Architecture*, in «Architectural Association Quarterly», III (1971), pp. 21-37; J. A. Miller, *Le despotisme de l'Utile: la machine panoptique de Jeremy Bentham*, in «Ornicar? Bulletin périodique du Champ freudien», III (1975), pp. 3-36; D. Melossi, *Oltre il «Panopticon». Per uno studio delle strategie di controllo sociale nel capitalismo del ventesimo secolo*, in «La questione criminale», VI (1980), nn. 2-3, pp. 277-363; M. Perrot, *L'ispettore Bentham*, in J. Bentham, *Panopticon ovvero la casa d'ispezione*, Venezia 1983; J. Semple, *Bentham's Prison: A Study of the Panopticon Penitentiary*, Oxford 1993; M. Guidi, *My Own Utopia: The Economics of Bentham's Panopticon*, in «European Journal of the History of Economic Thought», XI (2004), n. 3, pp. 405-431; D. Lyon (cur.), *Theorizing Surveillance. The panopticon and beyond*, Cullompton 2006; A. Brunon-Ernst, *Le panoptique des pauvres. Jeremy Bentham et la réforme de l'assistance en Angleterre*, Paris 2007.

¹⁰³ In molti hanno messo a confronto l'idea originale del Panottico benthamiano con la costruzione teorica che ne fece Foucault. Si veda ad esempio: J. Semple, *Foucault and Bentham: Defence of Panopticism*, in «Utilitas», IV (1992), n. 1, pp. 105-120; A. Brunon-Ernst, *Les métamorphoses panoptiques: de Foucault à Bentham*, in «Cahiers critiques de philosophie», IV (2007), pp. 60-71; C. Laval, *Ce que Foucault a appris de Bentham*, in «Revue d'études benthamiennes», VIII (2011), pp. 1-12; A. Brunon-Ernst, *Beyond Foucault: New Perspectives on Bentham's Panopticon*, Farnham 2012.

pontificio¹⁰⁴ ne rimaneva apparentemente ai margini. Il dibattito che in Europa coinvolse decine di giuristi, medici, architetti e funzionari statali, nei territori del Papa non riguardò che pochi autori, i quali, peraltro, rimasero esclusi da tutti i convegni internazionali che avevano luogo in quel periodo¹⁰⁵.

Innanzitutto, mancavano i presupposti economici e sociali che caratterizzarono la diffusione del sistema penitenziario negli altri Paesi europei. Come visto, il sempre più diffuso ricorso alla pena detentiva coincise con lo sviluppo industriale e la progressiva organizzazione capitalistica del lavoro salariato. Questo fenomeno era sconosciuto ad un ordinamento di Antico Regime come quello pontificio della Restaurazione, legato ancora ad una produzione della ricchezza su base feudale, che aveva nella grande proprietà terriera il proprio fulcro. Mancava, inoltre, una dottrina penalistica, riconosciuta a livello europeo, che recepisce e facesse proprio il riformismo penitenziario presente in Francia, Germania e Inghilterra.

Tuttavia, alcune istanze di riformismo del sistema carcerario si manifestarono ugualmente all'interno dei territori papali, attraverso la via alternativa del diritto canonico, che conosceva forme di pena detentiva ben più risalenti rispetto ai moderni penitenziari. Già nelle Sacre Scritture si trovano molteplici riferimenti ai carcerati, e ai condannati a morte in particolare¹⁰⁶, ai quali doveva essere riservata una cura particolare, nell'ottica di una sempre possibile redenzione individuale, concetto che è alla base della filosofia cristiana della pena. A questi passi biblici viene attribuita l'origine del millenario istituto della «visita dei carcerati». Fin dai tempi dell'Imperatore Teodosio, ai Vescovi delle comunità cristiane veniva riconosciuto il diritto di fare visita ai detenuti, ispezionando i luoghi della reclusione e segnalando i soprusi che erano costretti a subire¹⁰⁷.

Al di là dell'interesse del clero per le condizioni materiali di vita dei detenuti, il cristianesimo diede un grande contributo alla elaborazione dottrinarie di funzioni e modalità della pena detentiva. A tal proposito è

¹⁰⁴ Sulla storia dello Stato pontificio, in particolare per il periodo che qui interessa, si veda: M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, XIV, Torino, 1978; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 1982; F. Bartocchini, *Roma nell'Ottocento*, Roma 1985; H. Gross, *Roma nel Settecento*, Roma 1990.

¹⁰⁵ Un'approfondita ricostruzione dei congressi degli scienziati italiani, tenutisi a Firenze, Padova e Lucca fra il 1841 e il 1843, si trova in A. Capelli, *La buona compagnia*, cit. pp. 213-254.

¹⁰⁶ Si veda: Prv. 24, 11; Mt. 25, 36; Eb. 13, 3.

¹⁰⁷ Sulla nascita e l'evoluzione dell'istituto, si veda: G. B. Scanarolo, *De visitatione carceratorum*, 3 voll., Roma 1675; A. Muratori, *Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo: trattato morale*, Bassano 1768, pp. 259-265.

necessario fare una premessa. Nell'affrontare lo studio di qualsiasi istituzione dello Stato pontificio, bisogna tenere sempre presente la duplice natura che intrinsecamente connotava fin dalle origini il dominio territoriale del Papa. Quest'ultimo, infatti, ricopriva contestualmente il duplice ruolo di vertice della Chiesa cattolica e di sovrano del proprio Regno¹⁰⁸. Pertanto, egli era titolare di un potere spirituale universale, cogente per tutta la comunità dei fedeli, e di un potere temporale, limitato all'interno dei confini territoriali nei quali si estendeva il suo dominio. Da questa prodromica distinzione discesero importanti conseguenze sul piano dell'amministrazione della giustizia. Si vennero a creare due apparati giudiziari completamente autonomi l'uno dall'altro. Uno competente su questioni secolari, appartenenti al c.d. foro esterno; l'altro, invece giudicava sulle questioni ecclesiastiche, ovvero quelle riguardanti, *ratione materiae*, il c.d. foro interiore e, *ratione personae*, i membri del clero¹⁰⁹. In tema di diritto penale, tale dualismo faceva capo ad un diverso scopo della pena e dell'azione giudiziaria. Da un lato, il diritto penale secolare aveva come obiettivo quello di ristabilire la pace sociale turbata dalla commissione di un reato. In quest'ottica, la pena assolveva ad una preminente funzione pubblica. Dall'altro lato, la giustizia ecclesiastica prescindeva da qualsiasi interesse esterno all'individuo, la cui redenzione personale, per mezzo della quale giungere alla salvezza dell'anima, rappresentava il solo vero scopo della pena. Le conseguenze di questa impostazione si riversarono anche sul significato che il carcere ricopriva nell'uno e nell'altro sistema. La giustizia secolare intese il carcere, almeno fino all'entrata in vigore dei Regolamenti Gregoriani del 1831-32¹¹⁰, principalmente come luogo di temporanea custodia

¹⁰⁸ Cfr. P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime*, cit.

¹⁰⁹ Per un'analisi diacronica delle istituzioni giudiziarie dello Stato pontificio si veda: G. Lunadoro, *Relatione della Corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi Magistrati et Offitij con la loro distinta giurisdittione*, Padova 1650; G.B. De Luca, *Relatio Curiae Romanae forensis eiusque Tribunalium et Congregationum*, in Id., *Theatrum veritatis et iustitiae*, vol. XV, parte II, Roma 1673; A. Villetti, *Pratica della Curia romanache comprende la giurisdizione de' Tribunali di Roma e dello Stato; e l'Ordine giudiziario che in essi si osserva*, Roma 1781; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 109 voll., Venezia 1840-1879; M. Pujos, *de la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, Paris 1862; A. Ademollo, *Le giustizie a Roma dal 1674 al 1739 e dal 1796 al 1840*, Roma 1881; V. Lamantia, *Storia della legislazione italiana: Roma e stato romano*, I, Torino 1884; J. Spizzichino, *Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930; P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli 'Stati Romani' nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma 1990, oltre a M. R. Di Simone, *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in Ead. (cur.), *La giustizia dello stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 11-28 e alla esaustiva bibliografia ivi contenuta.

¹¹⁰ Oltre ad inserire per la prima volta la reclusione in carcere nel novero delle pene, nei Regolamenti gregoriani, ed in particolare nel Libro VIII, Titolo VII, del Regolamento

degli imputati in attesa di giudizio. Per contro, forme di pena detentiva erano conosciute al diritto canonico¹¹¹ già dai primi secoli di storia delle istituzioni cristiane. Il riferimento è alle prigioni conventuali in cui venivano reclusi i monaci e le monache che violavano le regole della comunità religiosa.

Un importante contributo all'elaborazione del concetto di pena detentiva in ambito canonico si deve ad un breve saggio del monaco benedettino Jean Mabillon (1632-1707), pubblicato postumo nel 1724¹¹². In queste poche pagine, è condensato il «manifesto» del carcere ecclesiastico. Secondo Mabillon, le pene da applicare ai monaci peccatori non dovevano consistere nell'inflizione di un dolore fisico, ma nell'afflizione dell'anima al fine di redimerla. Il corpo del reo non doveva essere l'oggetto della pena, come era nel diritto penale secolare, ma doveva divenire il mezzo attraverso cui colpire la sua anima¹¹³. E questa redenzione si doveva fondare su tre concetti, che poi erano gli stessi che vennero ripresi nel dibattito ottocentesco sul penitenziario: l'isolamento, il lavoro e la preghiera¹¹⁴.

organico e di procedura criminale del 1831, erano contenute alcune importanti norme sul trattamento dei detenuti. Nello specifico, si prevedeva: l'obbligo di tenere un registro delle carceri (art. 661), la separazione fra uomini e donne, minorenni e maggiorenni, detenuti per debiti e per condanna penale (art. 662), la competenza dell'autorità giudiziaria nell'applicazione di regimi detentivi di particolare severità (artt. 664 e 666), l'assistenza ai detenuti malati e alle detenute prossime al parto (art. 667), ed inoltre veniva istituzionalizzato e regolamentato l'istituto della visita ai carcerati (artt. 669-672). Sui Regolamenti gregoriani si veda: S. Vinciguerra (cur.), *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000.

¹¹¹ Sulla filosofia della pena, in particolare quella detentiva, nel diritto canonico, si veda: L. Rivière, *L'Église et les institutions pénitentiaires*, in «Revue pénitentiaire», 1895, n. 7, pp. 1139-1155; A. Bérissain, *Vers un acuminisme historique en droit penal. Réflexions sur la peine retributive chez les canonistes*, in «Revue de science criminelle», XX (1965), pp. 559-582; R. Canosa - I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, cit., pp. 27-34; E. Wiesnet, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena*, Milano 1987; A. Parente, *La chiesa in carcere*, Roma 2007.

¹¹² J. Mabillon, *Réflexions sur les prisons des ordres religieux*, in V. Thuillier (cur.), *Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierry Ruinart, bénédictins de la congrégation de Saint Maur*, 2 voll., 1724, vol. 1, pp. 321-335.

¹¹³ A tale convincimento, da coniugarsi con argomentazioni di stampo utilitaristico, sconosciute ai canonisti, in merito al reinserimento sociale del condannato, la scienza penale laica arriverà solo secoli più tardi. Si veda sul punto: M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 12 e ss.

¹¹⁴ L'importanza che l'opera di Mabillon ebbe nell'ambito della riforma penitenziaria è dibattuta fin dal XIX secolo. Gli autori che tendono a valorizzare maggiormente il ruolo della religione cristiana nell'evoluzione della pena detentiva vedono nel monaco benedettino non solo un precursore delle moderne carceri cellulari, ma anche l'ispiratore del pionieristico istituto del San Michele a Ripa, di cui *infra*. Già Morichini ne parla in

Tuttavia, nonostante la secolare attenzione delle istituzioni cristiane per il tema, le prigioni dello Stato pontificio nel corso dell'800 venivano descritte nei resoconti di chi vi fu recluso, e quindi ne ebbe un'esperienza diretta, come luoghi terribili, versanti nel peggior stato di incuria e abbandono. In tal modo si esprimeva, ad esempio, Vincenzo Di Tergolina, illustre avvocato veneziano, condannato alla reclusione per reati politici, il quale, nel raccontare la sua esperienza dal momento dell'arresto a quello della scarcerazione, dedicò ampio spazio all'analisi dell'ordinamento penale pontificio, da lui ritenuto antiquato e inefficiente¹¹⁵. La stessa critica venne mossa anche da Luigi Pianciani (1810-1890), il quale, avendo individuato i principali difetti del sistema carcerario pontificio nella promiscuità, nel sovraffollamento e nella sporcizia dei luoghi di detenzione, avanzò un progetto di riforma basato sull'applicazione del sistema penitenziario che stava prendendo piede nel resto d'Europa¹¹⁶. Sulla scia di queste descrizioni, si diffuse nel resto della Penisola

termini encomiastici: C. L. Morichini, *I romani pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la religione cattolica: dissertazione letta nell'accademia di religion cattolica in Roma il 14 maggio 1840*, Roma 1840, pp. 11-12. Negli stessi termini anche E. de Broglie, *Mabillon et la société de l'abbaye de Saint-Germain des Prés à la fin du dix-septième siècle : 1664-1707*, 2 voll., Paris 1888, in particolare pp. 299-306 e, più di recente, M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism*, London 2019, p. 15. Più cauto è Sellin, il quale, pur riconoscendo la straordinaria corrispondenza fra le istanze dei riformatori penitenziari dell'800 e le idee espresse da Mabillon nelle sue *Reflexions*, attribuisce a queste ultime un ruolo marginale nella storia del carcere. Si veda: T. Sellin, *Dom Jean Mabillon – A Prison Reformer of the Seventeenth century*, in «Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology», XVII (1927), n. 4, pp. 581-602. Sul pensiero filosofico di Mabillon si veda: I. Biffi, *Jean Mabillon e la teologia*, in I. Biffi - C. Marabelli (cur.), *Figure moderne della teologia nei secoli XV-XVII*, Milano 2007, pp. 235-252; M. Sina, *Mabillon e la filosofia moderna*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 33-48; O. Hurel, *Dom Jean Mabillon, moine benedictin et auteur de la République des lettres dans l'Europe de Louis XIV*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 3-15; O. Grassi, *La filosofia medievale nell'opera di Jean Mabillon*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 17-31; M. E. Moore, *Jean Mabillon and the Sources of Medieval Ecclesiastical History*, in «The American Benedictine Review», LX (2009), n. 1, pp. 76-94 e LX (no. 2), 2009, pp. 121-134.

¹¹⁵ V. di Tergolina, *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre*, Torino 1860, in particolare pp. 32 e ss. Fra gli autori che ebbero esperienza diretta nelle carceri romane, si segnala anche: J. B. Charles Paya, *Un prisonnier du Pape*, Paris 1861; Id., *Les cachots du Pape*, Paris 1864 e, soprattutto, P. Ripari, *Pietro Ripari al Cardinale Antonelli*, Milano 1860, pp. 23 e ss., in cui, pur condannando le pessime condizioni delle carceri papali, riconosce all'ospizio di San Michele, un ruolo fondamentale nella nascita del sistema penitenziario moderno. Lo stesso approccio si ritrova in C. I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri*, cit., pp. 61-64.

¹¹⁶ L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio*, Bologna 1847. Per un'analisi completa delle idee di Pianciani sul tema delle carceri pontificie, si veda anche:

la convinzione che le carceri papali fossero tra le peggiori in funzione. Molti autori, spesso legati ad ambienti risorgimentali, fecero leva sulla pessima gestione delle carceri, per delegittimare l'autorità temporale dei Papi¹¹⁷. Al contrario, altri autori, legati all'amministrazione pontificia, esaltarono le condizioni delle carceri e la particolare attenzione che i Papi avevano dedicato alle ragioni dei detenuti nel corso dei secoli. Fra questi, il più convinto sostenitore di quella che si potrebbe definire la «via pontificia» alla riforma penitenziaria fu il cardinale Carlo Luigi Morichini (1805-1879)¹¹⁸, consigliere personale di Papa Pio IX sotto il suo pontificato. Nelle sue opere, Morichini tenta di esaltare l'influenza storica che le istituzioni e i principi religiosi ebbero nella definizione concettuale del penitenziario moderno, basato sull'isolamento e sul lavoro dei detenuti¹¹⁹. In particolare, il primo carcere ad attuare tale metodo di detenzione sarebbe stato l'ospizio apostolico di San Michele a Ripa, fondato a Roma nel 1703 da Papa clemente XI e destinato alla correzione dei minori¹²⁰. Attraverso l'opera di Howard, che visitò le carceri

Id., *La Rome des papes, son origine, ses phases successives, ses mœurs intimes, son gouvernement, son système administratif*, London 1859, vol. 3, pp. 360 e ss. La figura di Luigi Pianciani e il suo ruolo nel Risorgimento italiano sono al centro di numerosi studi. Oltre ai cenni biografici contenuti in M. Ridolfi, *Pianciani, Luigi*, in *DBI*, vol. 83, Roma 2015, si veda anche F. Orsini, *Un socialista del Risorgimento: Luigi Pianciani*, in «Rassegna storica del Risorgimento» LVIII (1971), n.1, pp. 48-52; M. Furiozzi (cur.), *Luigi Pianciani e la democrazia moderna*, Pisa-Roma 2008.

¹¹⁷ In tal senso si veda: V. Ottolini, *Prigioni e prigionieri. Sui migliori sistemi penitenziari. Cenni*, Milano 1861, pp. 6 e ss.; D. Silvagni, *Rome devant le Congrès international de statistique du 1867*, Napoli 1867, p. 29; M. Beltrani-Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, Torino 1867, pp. 458 e ss.

¹¹⁸ Sulla vita e le opere di Morichini si veda I. Veca, *Morichini, Carlo Luigi*, in *DBI*, vol. 76, Roma 2012, pp. 803-807.

¹¹⁹ C. L. Morichini, *I romani pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la religione cattolica: dissertazione letta nell'accademia di religione cattolica in Roma il 14 maggio 1840*, Roma 1840. Un grande riconoscimento oltre i confini dello Stato pontificio ebbe anche Id., *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre*, 3 voll., Roma 1842, che venne recensita e criticata in C. I. Petitti di Roreto, *Esame analitico e critico dell'opera pubblicata in Roma da Monsignor D. Carlo Morichini, intitolata: Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, Milano 1843.

¹²⁰ Tale teoria venne condivisa da molti autori contemporanei di Morichini, i quali vedevano nel San Michele un antesignano del moderno sistema di carcerazione cellulare, che poi, tramite l'opera di Howard venne esportato oltreoceano e adottato nei citati penitenziari di Philadelphia e di Auburn. Si veda in tal senso: G. W. Smith, *A defence of the system of solitary confinement*, cit., pp. 8-9; C. I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri*, cit., pp. 61-64; R. de la Sagra, *Atlas carcelario* cit., p. 58; T. Tonelli, *Saggio storico sulle prigioni*, cit., p. 70; L. Fornasini, *Della riforma delle carceri*, cit., pp. 11-12. Anche alcuni autori

romane negli anni '70 del XVIII secolo, la struttura cellulare del San Michele venne esportata negli Stati Uniti e applicata nei due modelli contrapposti di Philadelphia e di Auburn. Morichini era a conoscenza del dibattito dottrinario sui due modelli e optò per il secondo in quanto lo riteneva più conforme alle tradizioni del cattolicesimo. Il cardinale, infatti, si chiedeva: «come combinare col nostro culto, che riunisce i fedeli al divin sacrificio, all'orazione e alle prediche uno stato di perpetuo isolamento?»¹²¹.

Proprio come Morichini, anche l'architetto romano Luigi Incoronati era un profondo estimatore dell'Ospizio di San Michele e riteneva l'istituto pontificio il primo penitenziario moderno. Dell'opera architettonica di Carlo Fontana, tuttavia, ne criticava un aspetto: l'ispettore non era in grado di sorvegliare tutti i detenuti senza che questi si accorgessero della sua presenza. Per ovviare a questo difetto, Incoronati presentò un progetto di carcere correzionale che attuava un sistema di isolamento esclusivamente notturno, proprio come il San Michele, ma in cui, a differenza di questo, l'ispettore fosse invisibile ai carcerati, secondo il modello di penitenziario panottico di Bentham¹²².

Animato da due visioni totalmente opposte, il tema dell'amministrazione penitenziaria divenne così terreno di scontro politico, attraverso il quale, a seconda delle posizioni, si cercava di legittimare o, viceversa, di condannare il governo dei Pontefici sulle regioni dell'Italia centrale. Compito della storiografia che si avvicina a questi temi, dunque, non può che essere quello di ricostruire la realtà storica dei fatti, al di fuori di ogni condizionamento ideologico. Tuttavia, come ha evidenziato Maria Rosa Di Simone, gli studi che finora hanno riguardato il tema delle carceri nello Stato pontificio sono solo «prime e parziali ricognizioni di fonti e di problemi che dimostrano quanto sia ampio il terreno da esplorare e rivelano l'importanza di proseguire le indagini su questo cammino»¹²³. Anche se, negli ultimi due decenni, si sta assistendo ad un «certo risveglio di interesse»¹²⁴.

Alla trattazione delle carceri dello Stato pontificio nel periodo della Restaurazione¹²⁵ sono dedicati spazi più o meno ampi all'interno di opere

contemporanei hanno accolto questa tesi, ad esempio L. Daga, *Sistemi penitenziari*, cit., pp. 753-755.

¹²¹ C. L. Morichini, *I romani pontefici*, cit., p. 17.

¹²² L. Incoronati, *Stabilimenti pubblici: carcere correzionale*, Roma 1842.

¹²³ M. R. Di Simone, *Introduzione*, cit., p. 24.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Per una ricognizione complessiva delle carceri pontificie, in particolar modo quelle di Roma e dei Castelli romani, a partire dal Medioevo fino alla fine dell'età moderna, si veda: L. Galieti, *Tribunali, polizia, carceri e pene. L'amministrazione della giustizia nello Stato della Chiesa*, Roma 2014. Per quanto riguarda, invece, le carceri romane nel periodo della Repubblica

ricognitive del fenomeno penitenziario sull'intero territorio della penisola italiana. Ad esempio, Mary Gibson, pur concentrandosi principalmente sul periodo successivo all'Unità d'Italia, nel primo capitolo della sua monografia, si sofferma lungamente sulle carceri romane, sottolineandone, peraltro, l'influenza che esercitarono sugli istituti detentivi di tutta Europa¹²⁶. Alcuni capitoli sullo Stato pontificio nel periodo della Restaurazione si trovano anche nel lavoro di Anna Capelli, in cui vengono evidenziate le profonde contraddizioni di un sistema in cui coesistevano carceri ancora legate all'antica funzione di detenzione preventiva e istituti correzionali, come quelli destinati ai minori e alle donne, che già presentavano le caratteristiche dei moderni penitenziari¹²⁷.

Studi specifici sono dedicati, invece, ai singoli istituti carcerari. Si deve alla già citata raccolta di studi a cura di Livio Antonielli, la pubblicazione di tre lavori su altrettante carceri di Roma. Nel primo, Michele Di Sivo si occupa delle carceri dei Tribunali penali nella prima età moderna, in particolar modo di quelli del Campidoglio e di Tor di Nona, ponendo l'accento sul ruolo di questi ultimi all'interno di un sistema complesso e frammentato come quello dell'amministrazione della giustizia nello Stato pontificio¹²⁸. Nel secondo, Elvira Grantalano illustra le caratteristiche delle *Carceri Nuove*, opera di Papa Innocenzo X. Sebbene vi trovassero applicazione teorie detentive innovative, come la suddivisione dei reclusi in base alla tipologia di reato commesso, le carceri di Via Giulia, come dimostrano le fonti archivistiche riportate dalla

giacobina del 1798, si veda: M. Battaglini, *L'ordinamento carcerario e la polemica fra Tribunato e Consolato nella Repubblica romana del 1798*, in Id., *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, Milano 1971, pp. 81-106. In questa fase, il sistema carcerario era disciplinato da un apposito titolo della l. 137 sulla procedura criminale. Le carceri erano di tre tipi: case di arresto, case di giustizia e prigioni. Le prime due svolgevano funzioni di carcerazione preventiva, mentre le terze erano propriamente luoghi di esecuzione della pena. Vi erano poi norme di dettaglio sull'amministrazione delle carceri, dalla quale era esclusa ogni ingerenza da parte dell'autorità giudiziaria, a favore del Ministero della Giustizia e delle amministrazioni locali. Se questo era il razionale impianto legislativo che soprintendeva al sistema carcerario, la realtà era ben diversa e, secondo Battaglini, addirittura peggiore rispetto a quanto avveniva sotto il governo dei Papi. Per il periodo di dominazione napoleonica si veda: C. De Tournon, *Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des états romains*, vol. 2, pp. 110-114, ove le carceri romane erano descritte come fra le più moderne d'Europa e se ne attribuiva il merito all'attenzione che nei secoli i pontefici avevano dedicato a questo tema.

¹²⁶ M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism*, cit., pp. 15 e ss.

¹²⁷ A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., pp. 83-95 e 334-336.

¹²⁸ M. Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati*, cit., pp. 9-22.

Grantaliano, assunsero ben presto tutte le caratteristiche tipiche del peggior carcere di Antico Regime: sovraffollamento, promiscuità e insalubrità degli ambienti¹²⁹. Infine, nel terzo contributo, Monica Calzolari analizza le peculiarità della Casa di detenzione delle Terme Diocleziane, la prima struttura romana costruita appositamente per essere adibita a luogo di esecuzione della pena detentiva, che – s'è detto – venne introdotta per la prima volta con i *Regolamenti* penali di Papa Gregorio XVI¹³⁰.

Coma già anticipato, un istituto di grande interesse, non solo per gli studiosi delle carceri romane, ma per quelli del fenomeno penitenziario in generale, è l'ospizio apostolico di San Michele a Ripa, una cui sezione nel 1703 venne adibita a carcere correzionale per i minori. Già al XVII e XVIII secolo risalgono alcuni studi sulla nascita e la descrizione della struttura¹³¹, ma si deve a Thorsten Sellin, negli anni '30 del Novecento, la ripresa dell'interesse storiografico per quest'edificio¹³². Più di recente, numerosi storici italiani, quali Sirovich, Piccialuti, Cajani e Nasto, si sono dedicati al San Michele, analizzando il progetto architettonico di Carlo Fontana, ricostruendo il trattamento penitenziario dei giovani detenuti, connotato da isolamento, lavoro e preghiera, ed evidenziandone i profili di innovazione nell'ambito della storia della pena detentiva¹³³.

Sulla sezione femminile del correzionale di San Michele, e sulla carcerazione femminile a Roma in generale, si segnalano gli studi di Chiara Lucrezio Monticelli, che pongono l'accento sulle analogie nel trattamento penitenziario riservato alle donne e ai bambini, entrambe le categorie, infatti, erano caratterizzate dal medesimo status di *minoritas* rispetto all'unico vero

¹²⁹ E. Grantaliano, *Le carceri Nuove (1658-1883)*, in L. Antonielli (cur.), *cit.*, pp. 23-48.

¹³⁰ M. Calzolari, *La casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma*, in L. Antonielli (cur.), *cit.*, pp. 49-78.

¹³¹ G. Vai, *Relazione del pio Istituto di S. Michele a Ripa grande eretto dalla santa memoria di PP. Innocenzo XII*, Roma 1779; A. Tosti, *Relazione dell'origine e dei progressi dell'ospizio apostolico di S. Michele*, Roma 1832.

¹³² T. Sellin, *The house of correction for boys in the Hospice of Saint Michael in Rome*, in «Journal of criminal law and criminology», XL (1930), n. 4, pp. 533-553.

¹³³ G. M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», L (1990), pp. 827-845; M. Piccialuti, *La carità come metodo di governo: istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino 1994, pp. 54-75; L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la casa di correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in Id. (cur.), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano 1997, pp. 115-139; L. Nasto, *L'Ospizio apostolico de' poveri invalidi detto il San Michele (sec. XVIII). Tra ortopedia sociale e rieducazione al lavoro*, in «Studi Romani», XLIV (1996), n. 3, pp. 272-294.

soggetto di diritto, ossia l'uomo in età adulta¹³⁴.

Infine, da prendere in considerazione ai fini del presente contributo, ancorché principalmente riguardante il XVII secolo, è il lavoro di Carlo Cirillo Fornili sulle carceri romane, in cui viene sostenuto e argomentato che il dibattito sulla riforma penitenziaria, che nell'800 coinvolgerà Europa e America, doveva la propria origine alla riscoperta di principi detentivi che trovavano applicazione a Roma già da secoli¹³⁵.

Studiosi di varia formazione si sono poi dedicati allo studio delle altre carceri del Lazio e delle restanti province dello Stato.

Nello specifico, il carcere di Civita Castellana, destinato ad accogliere i prigionieri politici, ha ispirato il lavoro di molti storici del periodo risorgimentale. Le vicende relative alla struttura negli anni caldi del XIX secolo sono state ricostruite anche grazie allo studio delle memorie e delle lettere dei prigionieri politici ivi reclusi. Questo è stato l'approccio adottato da Alberto Maria Ghisalberti, cui poi hanno fatto seguito gli studi di Bruno Barbini e Maurizio Ridolfi. In queste ricerche, attraverso la ricostruzione di vicende di singoli individui, viene messo in evidenza come il carcere di Civita Castellana fosse un luogo-chiave nel contesto dei moti insurrezionali che nella prima metà del secolo hanno interessato tutta l'Europa e lo Stato pontificio, in particolare¹³⁶.

¹³⁴ C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma Tra XVIII e XIX secolo*, in «Studi Storici», XLVIII (2007), n. 2, pp. 447-476; Ead., *Dentro e fuori le mura. Fonti per lo studio della popolazione femminile delle carceri di Roma nel primo Ottocento*, in G. Fiocco - R. Morelli (cur.), *Città-campagna, un binomio da ripensare*, in «Annali del Dipartimento di storia dell'Università di Roma Tor Vergata», IV (2009), pp. 275-301; Id., *Trastevere come spazio della reclusione tra XVIII e XIX secolo: il carcere femminile di san Michele a Ripa*, in L. Ermini Pani - C. M. Travaglini (cur.), *Trasformazioni urbane: il caso del rione Trastevere*, Roma 2010, pp. 397-418. Sulla carcerazione femminile a Roma, si veda anche: A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei Papi*, Roma-Bari 1994.

¹³⁵ C. C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600. Opera dei Papi nella riforma carceraria*, Roma 1991.

¹³⁶ A. M. Ghisalberti, *I reclusi di Civita nelle 'Memorie' di Pacifico Giulini*, in «Rassegna Storica del Risorgimento», XXVII (1940), nn. 7-8, pp. 707-754, e nn. 9-10, pp. 829-895; B. Barbini, *La Bastiglia dello Stato Pontificio. Vicende e personaggi nella storia del forte di Civita Castellana nel Risorgimento*, in «Biblioteca e Società», 1997, pp. 32-39; M. Ridolfi, *Sul 'farsi' del Risorgimento. La memoria dei reclusi politici nel carcere di Civita Castellana*, in «Officina della storia», n. 10 (2014). Per un approfondimento sull'architettura del carcere e sulle diverse destinazioni che ricoprì nel corso dei secoli, si veda: F. Becker, M. Gargano, P. Zampa, *Analisi storica delle trasformazioni strutturali e funzionali degli appartamenti pontifici nella rocca di Civita Castellana*, in «Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura», LII (2009), pp. 39-52. Per i reati politici era prevista anche la pena dell'esilio. Sul punto si veda: E. Lodolini, *L'esilio in Brasile dei detenuti politici romani (1837)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXV (1978), n. 2, pp. 131-171; S. Candido, *L'emigrazione coatta in Brasile di*

Di particolare interesse è anche il carcere di Corneto, l'odierna Tarquinia, originariamente riservato alla reclusione dei soli membri del clero. L'importanza ricoperta da questo edificio, che prendeva il nome di *Ergastolo*, è sempre stata sottovalutata dalla storiografia, che non vi ha dedicato che qualche studio di storia locale. Eppure, si sta parlando di un carcere a struttura cellulare, costruito quasi un secolo prima del correzionale di San Michele e destinato all'emenda personale dei detenuti attraverso un percorso individuale di isolamento e preghiera. A rimarcare questa grave carenza è intervenuto da ultimo Roberto Benedetti, che ha riportato alla luce documenti inediti, contribuendo in maniera significativa alla ricostruzione storica della nascita e del funzionamento dell'Ergastolo cornetano¹³⁷.

Il carcere di Velletri è stato oggetto di un recente studio di Luca Maggiore¹³⁸, che ne descrive le vicende fin dall'anno della fondazione, soffermandosi in particolare sulla fase della transizione da luogo di custodia preventiva a luogo di pena, a seguito dell'emanazione dei Regolamenti gregoriani che, come visto, introdussero la reclusione in carcere nel novero delle pene previste dall'ordinamento.

Altro importante centro dell'amministrazione della giustizia pontificia era la città portuale di Civitavecchia, dove avevano sede i bagni penali. Luciano Nasto ne ha ricostruito analiticamente la storia dalla loro fondazione, avvenuta sul finire del XVI secolo, fino al XIX secolo¹³⁹. A Civitavecchia i condannati venivano costretti al lavoro forzato. Inizialmente la mansione principale cui erano sottoposti era quella di rematori nelle galere, le grandi navi da guerra in dotazione della flotta pontificia. Poi, con l'aumentare della popolazione dei condannati e il contestuale declino della navigazione a remi, alla galera si sostituì il lavoro forzato nelle manifatture di cotone o in altri stabilimenti produttivi. Tuttavia, i documenti riportati da Nasto dimostrano come i bagni di Civitavecchia, già all'inizio del XIX secolo versavano in un grave stato di incuria: i forzati, spesso abbandonati all'inoperosità, erano frequentemente protagonisti di tentativi di fuga, traffici di contrabbando o, nel peggiore dei casi, rivolte organizzate, cui faceva seguito la dura repressione dell'autorità pontificia. In buona sostanza, si era ben lontani da ogni possibilità

carcerati politici presunti affiliati alla 'Giovine Italia', in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVII (1990), n. 4, pp. 475-512.

¹³⁷ R. Benedetti, *Dalla galera all'Ergastolo. Storia del carcere per ecclesiastici criminali*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», LXXXI (2012), pp. 15-69.

¹³⁸ L. Maggiore, *L'ordine pubblico nello Stato pontificio. Velletri dal 1814 al 1870*, Tivoli 2016.

¹³⁹ L. Nasto, *La manifattura di cotone nel bagno dei forzati di Civitavecchia*, in «Studi romani», XLII (1994), n. 2, pp. 33-55; Id., *Il bagno penale di Civitavecchia e i fatti del 1820*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXXVI (1999), n. 1, pp. 57-80.

di emenda individuale o di reinserimento sociale.

Infine, approfondite ricerche storiche hanno avuto come oggetto la nascita e il funzionamento delle Confraternite di fedeli, cui era affidata la gestione delle carceri del Papa. In generale, la ricostruzione storica del fenomeno confraternale a Roma è stato al centro un rinnovato interesse, dovuto principalmente ad un gruppo di studiosi, che nel corso degli anni '80 ha pubblicato numerosi contributi sulla rivista «Ricerche per la Storia Religiosa di Roma»¹⁴⁰. Vincenzo Paglia si è, invece, concentrato specificamente sulle Confraternite devolute all'assistenza materiale ai detenuti e all'organizzazione della vita negli istituti carcerari¹⁴¹. Il lavoro di Paglia ambisce ad essere di più di una semplice ricognizione archivistica sulla storia delle Confraternite. Vengono analizzate nel dettaglio le condizioni socio-economiche della Roma di età moderna e il fenomeno carcerario viene inserito all'interno della generale tendenza alla criminalizzazione della povertà. Si tratta di una interpretazione che ritroviamo anche nelle opere di Foucault e Melossi-Pavarini, seppur con presupposti ideologici diversi.

4. Osservazioni conclusive

In conclusione, gli studi sull'ordinamento delle carceri, e sulle istituzioni giudiziarie in generale, nello Stato pontificio, hanno conosciuto negli ultimi decenni un notevole passo in avanti. Se ancora nel 1980 Vincenzo Paglia faceva notare come bisognasse «assolvere ad un compito di informazione e di descrizione dello stato delle istituzioni carcerarie della Roma moderna, che ancora resta quasi totalmente da espletare»¹⁴², oggi lo stato delle ricerche appare molto meno lacunoso di allora. Tuttavia, vi è ancora ampio spazio per ulteriori studi che approfondiscano il tema e lo inseriscano all'interno di un

¹⁴⁰ Per una ricognizione bibliografica di questa florida stagione di ricerche, si veda: D. Balestracci, *Le Confraternite Romane Fra Tardo Medioevo ed Età Moderna Nei Contributi Della Recente Storiografia*, in «Archivio Storico Italiano», CXLVI (1988), n. 2, pp. 321–330.

¹⁴¹ Alla Confraternita della Pietà dei Carcerati e, in parte, a quella di San Girolamo della Carità è dedicato V. Paglia, «*La pietà dei carcerati*». *Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Roma 1980. Ampi riferimenti all'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, che si occupava di fornire assistenza ai condannati a morte prima dell'esecuzione, si trovano, invece, in Id., *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna*, Roma 1982. Sulle Confraternite romane volte all'assistenza ai carcerati si veda anche: L. Galieti, *Tribunali, polizia, carceri e pene*, cit., pp. 55-77; mentre sul fenomeno confraternale nella città di Velletri si veda: L. Maggiore, *L'ordine pubblico nello Stato pontificio*, cit., pp. 179-193.

¹⁴² V. Paglia, «*La pietà dei carcerati*», cit., p. 4.

contesto più ampio, nell'ambito di un movimento di riforma che superava i confini dei singoli Stati. Perché se da un lato è corretto affermare che la Roma della Restaurazione era relegata ai margini del fermento culturale che animava il resto del mondo occidentale, tuttavia dall'altro non si deve dimenticare come la maggior parte dei protagonisti della riforma penitenziaria, a partire da John Howard, avevano visitato l'Urbe e ne conoscevano le istituzioni carcerarie. All'interno di queste, secoli prima della nascita del penitenziario moderno, venivano messi in pratica principi detentivi ispirati alla rieducazione e al reinserimento sociale del detenuto. È necessario, dunque, indagare sull'effettiva esistenza di una «via pontificia alla riforma penitenziaria», sul pensiero filosofico-giuridico che ne elaborò i concetti e, nel caso dei *Regolamenti* gregoriani, li traspose in legge scritta, sull'efficacia di tali soluzioni in termini di riduzione del tasso di recidiva e di contenimento della criminalità e, infine, sull'influenza che esercitarono nella storia del carcere.